

+

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire



COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

*Traduzione non ufficiale
a cura dell'Unità interpreti-traduttori della Camera dei deputati*

**Risoluzione 1202 (1999) (adottata il 4 novembre 1999)
e successive modifiche al Regolamento***

* Risoluzioni 1220 (2000), 1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002), 1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003), 1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005), 1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006), 1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006), 1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009), 1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1781 (2010), 1799 (2011), 1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012), 1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016), 2169 (2017), 2182 (2017)

Senato della Repubblica



Camera dei deputati



INDICE

Capo I SESSIONI DELL'ASSEMBLEA

- Articolo 1 Sessioni ordinarie
- Articolo 2 Sessioni straordinarie
- Articolo 3 Sede delle riunioni
- Articolo 4 Durata delle sessioni

CAPO II RAPPRESENTANTI E SUPPLENTI

- Articolo 5 Presidenza provvisoria
- Articolo 6 Poteri
- Articolo 7 Contestazione di poteri non ancora ratificati per ragioni formali
- Articolo 8 Contestazione di poteri non ancora ratificati per ragioni sostanziali
- Articolo 9 Riesame dei poteri già ratificati per motivi sostanziali
- Articolo 10 Decisione dell'Assemblea su una contestazione o un riesame di poteri
- Articolo 11 Durata del mandato dei rappresentanti e dei supplenti
- Articolo 12 Supplenti
- Articolo 13 Codice di condotta dei membri dell'Assemblea

Capo III UFFICIO DI PRESIDENZA, COMITATO DEI PRESIDENTI E COMMISSIONE PERMANENTE

- Articolo 14 Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e Comitato dei Presidenti
- Articolo 15 Elezione del Presidente
- Articolo 16 Elezione dei Vicepresidenti
- Articolo 17 Commissione permanente

Capo IV DELEGAZIONI NAZIONALI E GRUPPI POLITICI

- Articolo 18 Delegazioni nazionali
- Articolo 19 Gruppi politici

Capo V COMPITI DEL PRESIDENTE, DISCIPLINA E ORDINE

- Articolo 20 Presidente e Presidente uscente
- Articolo 21 Vicepresidenti
- Articolo 22 Mantenimento dell'ordine
- Articolo 23 Ordine pubblico in aula e nelle tribune

Capo VI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

- Articolo 24 Documenti ufficiali
- Articolo 25 Presentazione di proposte di raccomandazione e risoluzione
- Articolo 26 Assegnazione in Commissione
- Articolo 27 Ordine del giorno

Capo VII LINGUE E RESOCONTI

Articolo 28	Lingue ufficiali e di lavoro
Articolo 29	Interpretazione in Assemblea
Articolo 30	Interpretazione in Commissione
Articolo 31	Resoconto dei dibattiti

Capo VIII SVOLGIMENTO DEI DIBATTITI

Articolo 32	Pubblicità dei dibattiti
Articolo 33	Dibattito ed esame dei testi
Articolo 34	Emendamenti e subemendamenti
Articolo 35	Diritto di parola
Articolo 36	Richiami al Regolamento
Articolo 37	Mozioni di procedura
Articolo 38	Organizzazione dei dibattiti
Articolo 39	Dibattito libero

Capo IX VOTAZIONI

Articolo 40	Metodi di voto
Articolo 41	Maggioranze richieste
Articolo 42	Numero legale
Articolo 43	Diritto di voto

Capo X COMMISSIONI

Articolo 44	Costituzione delle Commissioni
Articolo 45	Competenza delle Commissioni
Articolo 46	Ufficio di Presidenza delle Commissioni
Articolo 47	Procedura in Commissione
Articolo 48	Riunioni delle Commissioni
Articolo 49	Sottocommissioni
Articolo 50	Relazioni delle Commissioni

Capo XI PROCEDURE ECCEZIONALI

Articolo 51	Procedura d'urgenza in Assemblea
Articolo 52	Procedura d'urgenza in Commissione permanente
Articolo 53	Dibattiti su temi di attualità
Articolo 54	Procedura di destituzione del Presidente e dei Vicepresidenti dell'Assemblea parlamentare
Articolo 55	Procedura di destituzione dei presidenti e vicepresidenti di Commissione

Capo XII DICHIARAZIONI SCRITTE

Articolo 56	Dichiarazioni scritte
-------------	-----------------------

Capo XIII RELAZIONI TRA IL COMITATO DEI MINISTRI E L'ASSEMBLEA

Articolo 57	Accesso all'Assemblea e alle Commissioni
Articolo 58	Comitato misto

- Articolo 59 Relazioni del Comitato dei Ministri
Articolo 60 Richieste di parere o riesame da parte del Comitato dei Ministri
Articolo 61 Interrogazioni al Comitato dei Ministri

**Capo XIV INVITATI SPECIALI, OSSERVATORI, PARTNER PER LA
DEMOCRAZIA E ALTRI INVITATI**

- Articolo 62 Invitati speciali
Articolo 63 Osservatori
Articolo 64 Partner per la democrazia
Articolo 65 Rappresentanti di organizzazioni nazionali o internazionali
Articolo 66 Cooperazione con il Parlamento europeo

Capo XV PETIZIONI

- Articolo 67 Petizioni all'Assemblea

Capo XVI SEGRETARIATO DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE

- Articolo 68 Segretariato dell'Assemblea parlamentare

CAPO XVII DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 69 Autorizzazione a procedere nei confronti di rappresentanti e supplenti
Articolo 70 Revisione del Regolamento

Capo I SESSIONI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 1 Sessioni ordinarie

1.1. L'Assemblea tiene ogni anno una sessione ordinaria¹ divisa in più parti.

1.2. La data d'inizio o di ripresa di una sessione è stabilita dall'Assemblea o dalla Commissione permanente² o, in mancanza, dall'Ufficio di Presidenza, in modo che i rappresentanti e i supplenti possano essere personalmente avvertiti con almeno tre settimane di anticipo.

Articolo 2 Sessioni straordinarie³

2. L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria per decisione presa di comune accordo tra il Presidente dell'Assemblea e il Comitato dei Ministri, su iniziativa di uno dei due.

Articolo 3 Sede delle riunioni⁴

3.1. Le sessioni ordinarie dell'Assemblea si tengono nella sede del Consiglio d'Europa, salvo diversa decisione presa di comune accordo tra l'Assemblea e il Comitato dei Ministri.

3.2. Le sessioni straordinarie si tengono nella sede stabilita di comune accordo tra il Comitato dei Ministri e il Presidente dell'Assemblea.

Articolo 4 Durata delle sessioni⁵

4.1. La durata della sessione ordinaria dell'Assemblea non può superare i trentun giorni, a meno che l'Assemblea e il Comitato dei Ministri di comune accordo non decidano altrimenti.

4.2. Le sessioni straordinarie terminano quando l'Assemblea ha esaurito il suo ordine del giorno.

CAPO II RAPPRESENTANTI E SUPPLEMENTI

Articolo 5 Presidenza provvisoria

5.1. Il decano dell'Assemblea, ovvero il membro con maggiore anzianità di mandato nell'Assemblea, apre la sessione ordinaria e presiede fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente dell'Assemblea.

5.2. Sotto la Presidenza del Presidente provvisorio non può tenersi alcun dibattito il cui oggetto sia diverso dalla verifica dei poteri o dall'elezione del Presidente dell'Assemblea e non può essere pronunciato alcun discorso. Il Presidente provvisorio può rivolgersi all'Assemblea per non più di cinque minuti.

¹ Dal 1994 l'anno parlamentare coincide con l'anno civile (v. Rapporto di attività, Doc. 6825, punto II).

² V. art. 17.1.a.

³ V. Statuto del Consiglio d'Europa, art. 34.

⁴ V. Statuto del Consiglio d'Europa, art. 33.

⁵ V. Statuto del Consiglio d'Europa, art. 32.

Articolo 6

Poteri¹

6.1. I documenti relativi ai poteri dei rappresentanti e supplenti eletti in seno al Parlamento nazionale o federale, oppure designati tra i membri del Parlamento nazionale o federale, sono notificati al Presidente dell'Assemblea dal Presidente del Parlamento nazionale, dal Presidente di un ramo del Parlamento nazionale o dalla persona che da essi abbia avuto delega al riguardo. Gli Stati membri comunicano al Segretario generale del Consiglio d'Europa quale sia l'autorità da essi delegata a tal fine². I documenti relativi ai poteri sono trasmessi, per quanto possibile, almeno una settimana prima dell'apertura della sessione.

6.2 a. Nella misura in cui il numero dei loro membri lo permetta, le delegazioni nazionali devono essere composte in modo da assicurare un'equa rappresentanza dei partiti o gruppi politici esistenti nei loro Parlamenti³. Le delegazioni nazionali devono comprendere appartenenti al sesso sottorappresentato in percentuale almeno pari a quella che conta il loro Parlamento e, come minimo, un appartenente al sesso sottorappresentato che sia designato quale rappresentante. Ogni Parlamento informa l'Assemblea circa il metodo di attribuzione dei seggi in seno alla delegazione e il numero di donne che ne fanno parte.

6.2 b. I documenti relativi ai poteri dei componenti di una delegazione nazionale devono essere accompagnati dalla seguente dichiarazione scritta di ciascun membro:

“Con la presente, io sottoscritto ... affermo e dichiaro di aderire agli obiettivi e ai principi fondamentali del Consiglio d'Europa di cui al Preambolo, art. 1.a e art. 3, dello Statuto del Consiglio d'Europa. Dichiaro di avere letto e compreso il Codice di condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare e m'impegno a rispettarne le disposizioni.”

6.3. All'inizio di ogni sessione ordinaria, i poteri sono sottoposti dal Presidente provvisorio alla ratifica dell'Assemblea.

6.4. I poteri notificati in data successiva sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea, ove possibile, almeno una settimana prima della prima seduta di una parte di sessione o di una riunione della Commissione permanente, per la ratifica.

Articolo 7

Contestazione di poteri non ancora ratificati per ragioni formali

7.1. I poteri possono essere contestati da almeno dieci membri dell'Assemblea presenti in Aula, appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali, in base a motivate ragioni formali basate su:

- a. una o più disposizioni pertinenti dello Statuto (in particolare gli articoli 25 e 26);
- b. i principi enunciati all'art. 6.2.a, secondo cui le delegazioni parlamentari nazionali devono essere composte in modo da assicurare un'equa rappresentanza dei partiti o gruppi politici esistenti nei loro Parlamenti e includere, in ogni caso, un membro del sesso sottorappresentato designato quale rappresentante;
- c. l'assenza della dichiarazione solenne di cui all'art. 6.2.b.

La contestazione è motivata dai suoi proponenti.

¹ V. Statuto del Consiglio d'Europa, articoli 25 e 28.c.iv e art. 62.6 del Regolamento dell'Assemblea.

² Può trattarsi del Presidente di una Camera del Parlamento, o di chiunque abbia da questi ricevuto delega a tal fine, ovvero del Ministro degli Affari esteri, o di chiunque abbia da questi ricevuto delega a tal fine. Attualmente tutti i poteri sono stabiliti dai Parlamenti nazionali degli Stati membri.

³ V. Risoluzione 1798 (2011) e i principi da utilizzare per valutare se i partiti o i gruppi politici siano rappresentati equamente nelle delegazioni nazionali presso l'Assemblea parlamentare.

7.2. Le contestazioni dei poteri per ragioni formali all'inizio di una parte di sessione dell'Assemblea o una riunione della Commissione permanente sono deferite senza discussione alla Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali. Esse possono essere deferite per parere alla Commissione Parità e non discriminazione, in caso di contestazione dei poteri in relazione alla rappresentanza dei sessi nell'ambito della delegazione interessata. La Commissione ne riferisce all'Assemblea, possibilmente entro 24 ore. Tali termini non si applicano alla Commissione permanente. Se la Commissione conclude che i poteri dovrebbero essere ratificati, può presentare un parere al Presidente dell'Assemblea che ne dà lettura nella seduta plenaria dell'Assemblea o della Commissione permanente senza discussione. Se la Commissione conclude che i pareri non dovrebbero essere ratificati oppure che dovrebbero esserlo, ma che determinati diritti di partecipazione o di rappresentanza andrebbero negati o sospesi, la relazione della Commissione è iscritta all'ordine del giorno per essere discussa entro il termine prescritto.

Articolo 8

Contestazione di poteri non ancora ratificati per ragioni sostanziali

8.1. I poteri non ancora ratificati di una delegazione nazionale nel suo complesso possono essere contestati per le ragioni sostanziali di cui al comma 2 ad opera di:

- a. almeno trenta membri dell'Assemblea presenti in Aula, appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali, ovvero
- b. una relazione della Commissione per il Rispetto degli obblighi e impegni degli Stati membri (Commissione di Controllo).

La contestazione deve essere motivata dai suoi proponenti.

8.2. Le ragioni sostanziali per cui possono essere contestati i poteri sono:

- a. una violazione grave dei principi fondamentali del Consiglio d'Europa menzionati all'art. 3 dello Statuto e nel preambolo del medesimo¹; ovvero
- b. la reiterata violazione degli obblighi e impegni e la mancanza di cooperazione nella procedura di controllo dell'Assemblea².

8.3. Le contestazioni di poteri per ragioni sostanziali presentate all'inizio di una parte di sessione o di una riunione della Commissione permanente sono assegnate senza discussione alla Commissione competente in sede referente e alla Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali in sede consultiva. Possono essere assegnate, se necessario, anche ad altre Commissioni in sede consultiva. La Commissione di merito prepara, possibilmente entro 24 ore, una relazione che l'Assemblea esamina al più presto. Tali termini non si applicano alla Commissione permanente.

8.4. Ogni relazione della Commissione di Controllo che contesti i poteri non ancora ratificati di una delegazione nazionale è iscritta all'ordine del giorno di una parte di sessione, ovvero all'ordine del giorno di una riunione della Commissione permanente, ai fini del suo esame al più tardi ventiquattro ore dopo l'apertura della parte di sessione o tra i primi punti all'ordine del giorno della Commissione permanente.

¹ Il preambolo dello Statuto, comma 3, recita: "Solidamente legati ai valori spirituali e morali, che sono il patrimonio comune dei loro popoli e sono all'origine dei principi di libertà personale, libertà politica e stato di diritto, sui quali si fonda ogni vera democrazia".

² V. comma 12 della Risoluzione 1115 (1997), che recita: "L'Assemblea può sanzionare la persistente violazione degli obblighi e degli impegni assunti e la mancanza di cooperazione nella procedura di controllo adottando una risoluzione e/o raccomandazione ovvero rifiutando di ratificare i poteri di una delegazione parlamentare nazionale all'inizio della sessione ordinaria seguente o annullando i poteri ratificati nel corso della stessa sessione ordinaria, conformemente all'art. 6 (*attualmente articoli da 6 a 10*) del Regolamento. Se lo Stato membro continua a non rispettare i propri impegni, l'Assemblea può indirizzare una raccomandazione al Comitato dei Ministri chiedendogli di avviare l'azione prevista agli articoli 7 e 8 dello Statuto del Consiglio d'Europa".

Articolo 9

Riesame dei poteri già ratificati per motivi sostanziali

9.1. L'Assemblea può riesaminare i poteri ratificati di una delegazione nazionale nel suo complesso nel corso della stessa sessione ordinaria:

- a. in base ad una proposta di risoluzione volta ad annullare la ratifica per una o più delle ragioni di cui all'articolo 8.2, ovvero
- b. in base ad una relazione della Commissione di Controllo contenente la raccomandazione che tali poteri siano riesaminati.

9.2. La proposta di risoluzione volta ad annullare la ratifica deve essere presentata da almeno cinquanta rappresentanti o supplenti, appartenenti ad almeno due gruppi politici e a cinque delegazioni nazionali, ed essere distribuita¹ almeno due settimane prima dell'inizio di una parte di sessione o di una riunione della Commissione permanente. La lista dei firmatari non può comprendere un numero di componenti di una delegazione superiore al numero di seggi detenuti da quella stessa delegazione in Assemblea. La proposta di risoluzione ne esplicita le motivazioni. Una volta presentata, la proposta non può essere ritirata dai suoi proponenti e nessuna firma può essere ritirata o aggiunta. Essa è assegnata alla competente Commissione in sede referente e alla Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali in sede consultiva. Essa può essere assegnata, se del caso, ad altre Commissioni per parere. La Commissione, se possibile, presenta la sua relazione entro le ventiquattro ore e l'Assemblea la esamina entro il più breve termine possibile. Tali termini non si applicano alla Commissione permanente.

9.3. La Commissione di Controllo può, in una delle relazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea o all'ordine del giorno della Commissione permanente, rimettere in questione i poteri di una delegazione nazionale. Tale relazione, prima di essere esaminata dall'Assemblea o dalla Commissione permanente, deve essere assegnata alla Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali per il parere.

Articolo 10

Decisione dell'Assemblea su una contestazione o un riesame di poteri

10.1. Le relazioni presentate all'Assemblea o alla Commissione permanente ai sensi degli articoli 7.2, 8.3, 9.2 e 9.3 devono contenere un progetto di risoluzione che proponga, nel suo dispositivo, una delle tre opzioni seguenti:

- a. la ratifica dei poteri, o la conferma della ratifica dei poteri,
- b. il diniego della ratifica dei poteri, o l'annullamento della ratifica dei poteri,
- c. la ratifica dei poteri, o la conferma della ratifica dei poteri, accompagnata dalla privazione o dalla sospensione dell'esercizio di alcuni diritti di partecipazione o di rappresentanza da parte dei membri della delegazione interessata nell'ambito delle attività dell'Assemblea e dei suoi organi.

10.2. Si applicano le disposizioni relative agli emendamenti (art. 34). Gli emendamenti al dispositivo del progetto di risoluzione possono proporre soltanto una delle tre opzioni di cui sopra.

10.3. I membri di una delegazione nazionale di cui siano contestati i poteri possono sedere a titolo provvisorio con gli stessi diritti degli altri membri dell'Assemblea fino a che l'Assemblea, o la Commissione permanente per conto dell'Assemblea, non sia addivenuta a una decisione. Tali membri, tuttavia, non partecipano alle votazioni connesse alla verifica dei poteri di loro competenza.

¹ Conformemente all'interpretazione dell'articolo 33.2, la data di distribuzione si riferisce al momento in cui i documenti sono messi a disposizione dei membri in versione cartacea o elettronica.

Articolo 11

Durata del mandato dei rappresentanti e dei supplenti¹

11.1. Il mandato dei rappresentanti e dei supplenti prende effetto al momento della ratifica dei loro poteri².

11.2. Fatto salvo il disposto dei commi 3 e 4, il mandato dei rappresentanti e dei supplenti viene a scadere all'apertura della sessione ordinaria successiva.

11.3. A seguito di elezioni politiche, il Parlamento nazionale interessato o altra autorità competente deve procedere alle designazioni per l'Assemblea entro un termine di sei mesi dall'elezione. Se il Parlamento nazionale non può procedere a tutte le designazioni in tempo per l'apertura della nuova sessione ordinaria dell'Assemblea, può decidere di essere rappresentato in Assemblea dai membri della delegazione uscente, per un periodo che non superi i sei mesi successivi alla data delle elezioni. I poteri della delegazione uscente hanno termine all'apertura della prima seduta dell'Assemblea, o riunione della Commissione permanente, successiva alla designazione della nuova delegazione da parte del Parlamento nazionale o dell'autorità competente o una volta scaduto il termine di sei mesi dalla data delle elezioni.

11.4. Se un seggio si rende vacante per decesso o dimissioni, può essere provvisoriamente occupato in Assemblea da un supplente, e in una Commissione da un altro rappresentante o supplente della stessa nazionalità, in attesa di una nuova designazione da parte della delegazione nazionale interessata³.

Articolo 12

Supplenti⁴

12.1. I rappresentanti, in caso d'impedimento ad assistere a una seduta dell'Assemblea, possono farsi sostituire da supplenti della stessa nazionalità regolarmente designati dalla delegazione nazionale.

12.2. All'ingresso in seduta i rappresentanti o, in loro assenza, i supplenti regolarmente designati dalla delegazione nazionale, firmano il registro delle presenze⁵ che è reso pubblico.

12.3. Nel firmare il registro in luogo di un rappresentante, il supplente impedisce al rappresentante che sta sostituendo di votare e gli impedisce altresì di fungere da supplente ad hoc per altri rappresentanti assenti.

12.4. Il supplente che abbia firmato il registro delle presenze dispone nell'Assemblea degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi doveri di un rappresentante per la durata della seduta.

12.5. Il supplente che sia presidente o relatore di una Commissione può prendere la parola in tale qualità, anche se non siede al posto di un rappresentante. In tal caso, però, egli non prende parte alle votazioni.

Articolo 13

Codice di condotta dei membri dell'Assemblea

13. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri dell'Assemblea si impegnano a rispettare i principi e le norme enunciati nel Codice di condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare e negli altri testi deontologici allegati al presente Regolamento come testi pararegolamentari⁶.

¹ V. Statuto del Consiglio d'Europa, art. 25.

² V. anche art. 10 *supra*.

³ Per quanto riguarda la decadenza dal mandato di un membro dell'Assemblea, la decisione finale, ai sensi dell'art. 25.b dello Statuto, spetta all'Assemblea. V. anche decisione dell'Ufficio di Presidenza del 7 novembre 1997, approvata dall'Assemblea il 26 gennaio 1998 (Rapporto di attività, Doc. 7978).

⁴ V. Statuto del Consiglio d'Europa, art. 25.c.

⁵ V. anche art. 20.2.

⁶ V. testi pararegolamentari in appendice, p. 112 e seguenti.

Capo III

UFFICIO DI PRESIDENZA, COMITATO DEI PRESIDENTI E COMMISSIONE PERMANENTE

Articolo 14

Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e Comitato dei Presidenti

14.1. L'Ufficio di Presidenza assicura il coordinamento delle attività dell'Assemblea e delle Commissioni. Assiste il Presidente nelle sue funzioni e indirizza le relazioni esterne¹ dell'Assemblea.

14.2. L'Ufficio di Presidenza assume decisioni sull'organizzazione delle parti di sessione e delle sedute plenarie. Svolge ulteriori funzioni che gli vengono assegnate a norma del Regolamento, degli atti pararegolamentari e secondo quando statuito dall'Assemblea.

14.3. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da venti Vicepresidenti dell'Assemblea eletti secondo il sistema di attribuzione dei seggi nell'Ufficio di Presidenza² e dai presidenti (o loro rappresentanti) dei gruppi politici e delle Commissioni generali dell'Assemblea. I presidenti delle delegazioni nazionali degli Stati membri che detengono la presidenza attuale, precedente e le due successive del Comitato dei Ministri sono membri di diritto dell'Ufficio di Presidenza con diritto di voto. Non possono assumere funzioni di relatore per le relazioni dell'Ufficio di Presidenza e non possono essere sostituiti. Il Presidente non partecipa alle votazioni tranne che in caso di parità dei voti.

14.4. Il Comitato dei Presidenti è composto dal Presidente dell'Assemblea, dai presidenti dei gruppi politici (o i loro rappresentanti) e dal Segretario generale dell'Assemblea. Il Comitato dei Presidenti svolge un ruolo consultivo per l'Ufficio di Presidenza e per il Presidente dell'Assemblea. Istruisce le riunioni dell'Ufficio di Presidenza e gli possono essere attribuiti incarichi di collegamento.

Articolo 15

Elezione del Presidente

15.1. Si procede all'elezione del Presidente una volta verificati i poteri dei rappresentanti e dei supplenti conformemente all'art. 6. Nessun rappresentante può essere candidato alla carica di Presidente se la sua candidatura non è stata presentata per iscritto da almeno dieci rappresentanti o supplenti almeno quarantotto ore prima dell'apertura della sessione o della parte di sessione³.

15.2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto. Due scrutatori estratti a sorte sono incaricati dello spoglio, assistiti dal Segretariato. Qualora, dopo due votazioni, nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei rappresentanti dell'Assemblea, l'elezione, al terzo turno, è assicurata con la maggioranza relativa; in caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano d'età.

15.3. Se all'Assemblea è sottoposta una sola candidatura, il candidato è dichiarato eletto senza che si proceda allo scrutinio.

15.4. Non appena eletto il Presidente, il Presidente provvisorio gli cede la presidenza.

¹ Nella riunione del 28 aprile 2003 l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea ha approvato delle linee guida sulle relazioni esterne dell'Assemblea parlamentare (V. doc. 9835 (2003), allegato 3) e in appendice, p. 208 e seguenti.

² V. allegato alla Risoluzione 1379 (2004) in appendice, p. 158.

³ V. anche art. 15.5.

15.5. Il Presidente rimane in carica sino all'apertura della successiva sessione ordinaria. In caso di vacanza dell'incarico, o qualora il Presidente non sia in grado di assolvere le sue funzioni, il Vicepresidente con maggiore anzianità¹ esercita le funzioni del Presidente sino all'elezione del nuovo Presidente in occasione della successiva parte di sessione. Il Presidente così eletto rimane in carica sino all'apertura della successiva sessione ordinaria. Il Presidente è rieleggibile per un altro mandato, consecutivo o non consecutivo al primo. Tuttavia, un Presidente eletto in corso di sessione per un mandato incompleto è rieleggibile per altri due mandati.

15.6. Il Presidente, qualora sia nominato membro di un governo², cessa immediatamente dal mandato di Presidente.

Articolo 16

Elezione dei Vicepresidenti

16.1. Dopo l'elezione del Presidente si procede, se del caso, all'elezione dei venti Vicepresidenti.

16.2. È eletto un Vicepresidente per ciascuna delegazione nazionale avente diritto a un seggio, sulla base del sistema di attribuzione dei seggi di cui all'art. 14.3. Qualora una delegazione nazionale avente diritto a un seggio non presenti alcuna candidatura, detto seggio rimane vacante fino a quando non sia proposto un candidato.

16.3. Nessun rappresentante o supplente può essere eletto Vicepresidente se la sua candidatura non è stata proposta per iscritto dal presidente della delegazione nazionale interessata, a nome di questa e tenendo conto del principio di parità di genere.

16.4. I candidati proposti dalle delegazioni nazionali sono dichiarati eletti senza votazione. Tuttavia, se c'è una richiesta di voto da parte di almeno venti rappresentanti o supplenti per uno o più candidati, questi sono eletti a scrutinio segreto. La richiesta di voto deve essere presentata in aula al momento della presentazione delle candidature.

16.5. In caso di voto, i candidati alla Vicepresidenza per i quali sia stata richiesta l'elezione tramite votazione sono eletti a scrutinio segreto. Due scrutatori estratti a sorte sono incaricati dello spoglio, assistiti dal Segretariato. Sono eletti i candidati che al primo turno ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti dell'Assemblea. Se il numero di candidati eletti è inferiore al numero dei posti vacanti, si procede a un secondo turno di votazione per i candidati non eletti. Sono eletti i candidati che ricevono la maggioranza assoluta dei voti espressi, purché abbia votato più della metà dei rappresentanti. Qualora un candidato non sia eletto al secondo turno, il seggio resta vacante sino a quando un candidato presentato da una delegazione nazionale ai sensi del precedente comma 3 non ottenga la maggioranza richiesta.

16.6. L'ordine di precedenza dei Vicepresidenti è determinato dall'età.

16.7. Ad eccezione del caso in cui la delegazione di appartenenza di un Vicepresidente sia rinnovata nel corso della sessione, o in caso di destituzione ai sensi dell'art. 54, i Vicepresidenti restano in carica sino all'apertura della sessione ordinaria successiva. Qualora sia necessario sostituire un Vicepresidente, il successore è eletto conformemente alle disposizioni che precedono. Nell'ordine di precedenza, segue i Vicepresidenti eletti precedentemente.

Articolo 17

Commissione permanente

17.1. La Commissione permanente:

- a. fissa le date di apertura e di ripresa delle sessioni ordinarie, secondo il disposto dell'art. 1.2;

¹ Se il Vicepresidente con maggiore anzianità non è in grado di assumere le funzioni di Presidente, l'incarico è affidato al Vicepresidente che segue in ordine di anzianità.

² La Commissione Regolamento e immunità (Doc. 6656) ha precisato che "membro del governo" è da intendersi in senso ampio, comprendendo anche le funzioni di Segretario o Sottosegretario di Stato.

- b. prepara il lavoro dell'Assemblea, ne assicura la continuità di azione e agisce eventualmente in suo nome¹, in particolare:
- esaminando e adottando, a nome dell'Assemblea, i testi contenuti nelle relazioni delle Commissioni iscritte al suo ordine del giorno, in conformità con il comma 4 seguente o con l'art. 52 sulle procedure d'urgenza; e
 - esaminando le questioni relative ai poteri conformemente al disposto degli articoli da 6 a 9.

17.2. Prima della chiusura della prima parte di una sessione ordinaria, l'Assemblea costituisce la propria Commissione permanente.

17.3. La Commissione permanente è composta come segue:

- a. dal Presidente dell'Assemblea (che è Presidente della Commissione permanente);
- b. dai Vicepresidenti dell'Assemblea (che sono Vicepresidenti della Commissione permanente);
- c. dai presidenti dei gruppi politici o, in loro assenza, da un membro che rappresenti il gruppo interessato;
- d. dai presidenti delle delegazioni nazionali o, in loro assenza, da un membro della delegazione regolarmente designato;
- e. dai presidenti delle Commissioni elencate all'art. 44.1 o, in loro assenza, da uno dei vicepresidenti della Commissione interessata.

17.4. La Commissione permanente è convocata dal Presidente dell'Assemblea ogni qual volta questi lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l'anno. Non si riunisce quando l'Assemblea è in sessione. I progetti di ordine del giorno delle sue riunioni sono sottoposti all'Ufficio di Presidenza.

17.5. Fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo o negli articoli 41 (Maggioranze richieste) e 52 (Procedure d'urgenza in Commissione permanente), la procedura della Commissione permanente è regolata dall'art. 47 (Procedura in Commissione) e dall'art. 48 (Riunioni delle Commissioni).

17.6. Le relazioni previste nel progetto di ordine del giorno di una riunione della Commissione permanente sono distribuite a tutti i membri dell'Assemblea con almeno due settimane di anticipo.

17.7. Durante l'adozione dell'ordine del giorno da parte della Commissione permanente, è possibile ritirare una relazione e assegnarla all'Assemblea plenaria, qualora lo richiedano il Presidente della Commissione interessata o almeno dieci membri della Commissione permanente, e tale richiesta sia approvata con una maggioranza di due terzi dei voti espressi. Tale disposizione non si applica né alle relazioni poste all'ordine del giorno della Commissione permanente in applicazione della procedura d'urgenza (art. 52), né alle relazioni sottoposte alla Commissione permanente su decisione dell'Assemblea².

17.8. Tutti i membri della Commissione permanente hanno diritto di voto.

Capo IV

DELEGAZIONI NAZIONALI E GRUPPI POLITICI

Articolo

18³

Delegazioni nazionali

18. I rappresentanti e i supplenti designati dai Parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro formano le

¹ In un parere del 10 gennaio 1957 (Doc. 614) sulle competenze della Commissione permanente, la Commissione Regolamento ha precisato che il termine va interpretato in senso ampio. Tale parere è stato approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 gennaio 1957 (V. 36ª seduta dell'VIII sessione).

² La decisione è normalmente il risultato della procedura di rinvio in Commissione o di ogni altra decisione specifica assunta dall'Assemblea.

³ V. anche lo Statuto del Consiglio d'Europa, art. 38.

delegazioni nazionali, le cui competenze sono esercitate in conformità con il presente Regolamento.

Articolo 19

Gruppi politici

19.1. Rappresentanti e supplenti possono formare gruppi politici. Per essere riconosciuti dall'Ufficio di Presidenza, i gruppi politici devono impegnarsi a rispettare la promozione dei valori del Consiglio d'Europa, in particolare il pluralismo politico, i diritti umani e lo stato di diritto.

19.2. Ogni gruppo politico non può avere meno di venti membri e deve essere composto da rappresentanti o supplenti di almeno sei delegazioni nazionali. Nessun membro dell'Assemblea può far parte di più di un gruppo politico.

19.3. Al momento della propria costituzione, ciascun gruppo politico presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea una dichiarazione contenente la denominazione del gruppo, la lista dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea deve essere informato tempestivamente di qualunque modifica successiva.

19.4. I presidenti dei gruppi politici sono membri di diritto dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione permanente con diritto di voto.

19.5. I presidenti dei gruppi politici sono membri di diritto della Commissione Affari politici e democrazia, della Commissione Affari giuridici e diritti umani, della Commissione per il Rispetto degli obblighi e impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Commissione di Controllo) e della Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali. Nel loro caso non si applica l'art. 44.6.

19.6. Per ogni sessione ordinaria, la data del 30 giugno dell'anno precedente è assunta come data di riferimento per stabilire il numero di membri di ogni gruppo politico; tale numero è necessario per calcolare la relativa dotazione finanziaria, la ripartizione delle presidenze di Commissione e dei seggi nella Commissione di Controllo, nella Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali e nella Commissione per l'elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché per stabilire l'ordine degli oratori nei dibattiti.

Capo V

COMPITI DEL PRESIDENTE, DISCIPLINA E ORDINE

Articolo 20

Presidente e Presidente uscente

20.1. Il Presidente apre, sospende e chiude le sedute, modera le discussioni dell'Assemblea, si pronuncia sull'ammissibilità delle proposte di raccomandazione e risoluzione, degli emendamenti e delle dichiarazioni scritte depositate dai membri, assicura l'osservanza del Regolamento, mantiene l'ordine, dà la parola, dichiara chiusi i dibattiti, verifica il numero legale, mette ai voti le questioni e annuncia i risultati delle votazioni. Il Presidente assume funzioni analoghe rispetto alla Commissione permanente e all'Ufficio di Presidenza, e presiede il Comitato dei Presidenti e il Comitato misto. Il Presidente rappresenta l'Assemblea nell'ambito delle sue relazioni esterne e internazionali.

20.2. Il Presidente non vota su nessuna questione all'ordine del giorno, inclusi i progetti di testi o le elezioni. Il suo supplente, regolarmente designato, può invece esercitare questo diritto di voto. Quando occupa il seggio presidenziale, il Presidente non partecipa al dibattito. In caso contrario, può farsi sostituire da un supplente regolarmente designato. Se desidera prendere la parola su una questione all'ordine del giorno, il Presidente non occupa il proprio seggio per tutta la durata del relativo dibattito.

20.3. Il Presidente uscente, sinché rimane in carica come rappresentante o supplente dell'Assemblea senza interruzione e a condizione di non essere stato destituito dalla carica ai sensi dell'art. 54, è membro di diritto della Commissione Affari politici e democrazia, della Commissione per il Rispetto degli obblighi e impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Commissione di Controllo) e della Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali. Nei suoi confronti non si applica l'art. 44.6.

Articolo 21

Vicepresidenti

21.1. Le funzioni del Presidente, come stabilito al Capo V, possono essere esercitate da uno dei Vicepresidenti¹.

21.2. Le funzioni di un Vicepresidente consistono nel sostituire il Presidente in caso di indisponibilità di quest'ultimo durante un dibattito dell'Assemblea in una delle parti di sessione. I Vicepresidenti possono inoltre essere invitati dal Presidente ad assolvere alcuni obblighi di rappresentanza del Presidente.

Articolo 22

Mantenimento dell'ordine²

22.1. Il Presidente richiama all'ordine qualunque membro dell'Assemblea che arrechi disturbo durante i lavori³.

22.2. Se il disturbo non cessa, il Presidente richiama nuovamente all'ordine il membro dell'Assemblea con menzione dell'accaduto nel resoconto.

22.3. In caso di ulteriore disturbo, il Presidente ingiunge all'autore di tornare al suo posto oppure può espellerlo dall'aula per il resto della seduta.

22.4. Nei casi più gravi, il Presidente può proporre all'Assemblea una mozione di censura, che comporta l'immediata esclusione dall'aula per un periodo che va da due a cinque giorni di seduta. Il membro contro il quale sia proposta tale misura disciplinare ha il diritto di parlare per un massimo di due minuti, prima che l'Assemblea prenda una decisione.

22.5. La mozione di censura è adottata senza discussione.

22.6. È fatto divieto di usare termini o espressioni che costituiscano un affronto alla dignità umana, ledano il diritto al rispetto per la vita privata o possano pregiudicare l'ordinato svolgimento di un dibattito. Il Presidente può ordinare che tali termini siano espunti dal resoconto del dibattito. Analogamente può espungere dal resoconto l'intervento pronunciato da un membro al quale non abbia dato la parola. Il resoconto dei dibattiti reca menzione di tali decisioni⁴.

Articolo 23

Ordine pubblico in aula e nelle tribune

23.1. Fatta eccezione per rappresentanti, supplenti, membri delle delegazioni degli invitati speciali, osservatori e partner per la democrazia, membri del Comitato dei Ministri, personalità invitate dell'Assemblea e funzionari presenti per motivi di servizio, nessuno può entrare in aula senza l'autorizzazione del Segretario generale dell'Assemblea.

23.2. L'ammissione alle tribune è consentita solo previa presentazione di un biglietto emesso con l'autorizzazione del Segretario generale dell'Assemblea⁵.

23.3. Le persone ammesse alle tribune non possono disturbare i lavori. Il Presidente può ordinare l'espulsione di chiunque violi questa norma.

¹ Chi esercita la Presidenza può, in qualsiasi momento, invitare un membro dell'Ufficio di Presidenza o, in caso di sua indisponibilità, qualsiasi rappresentante ad assumere la Presidenza per non più di venti minuti. Il presidente pro tempore dispone dei poteri ed è sottoposto agli stessi obblighi di cui al capo V, ma può prendere la parola durante il dibattito che ha in parte presieduto (V. Rapporto di attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione permanente, Doc. 6543, di cui l'Assemblea ha preso nota il 3 febbraio 1992).

² V. anche le disposizioni del Codice di condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare durante i dibattiti in Assemblea, p. 110 in appendice.

³ In base a una decisione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, è vietato utilizzare telefoni cellulari in aula e nelle sale di riunione.

⁴ V. le disposizioni sul diritto di replica, p. 108 in appendice.

⁵ V. anche le "Regole di accesso, circolazione e sicurezza nella sede del Consiglio d'Europa durante le sessioni dell'Assemblea parlamentare" in appendice, p. 270 e seguenti.

Capo VI

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 24

Documenti ufficiali

24.1. I documenti ufficiali dell'Assemblea sono pubblicati e contrassegnati dalla dicitura "Assemblea parlamentare".

24.2. Sono documenti ufficiali dell'Assemblea:

- a. l'ordine del giorno di una parte di sessione e il resoconto ufficiale dei dibattiti;
- b. le interrogazioni indirizzate al Comitato dei Ministri da rappresentanti o supplenti, e le risposte del Comitato dei Ministri;
- c. le proposte presentate dai rappresentanti o dai supplenti¹;
- d. le relazioni delle Commissioni e gli emendamenti e subemendamenti ai progetti di testi esaminati nel quadro di dette relazioni;
- e. le raccomandazioni e i pareri indirizzati al Comitato dei Ministri;
- f. le risoluzioni²;
- g. le dichiarazioni scritte presentate da rappresentanti o supplenti;
- h. qualunque altro documento ritenuto ufficiale dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 25

Presentazione di proposte di raccomandazione e risoluzione

25.1. a. Per raccomandazione s'intende una proposta indirizzata dall'Assemblea al Comitato dei Ministri, la cui attuazione esuli dalle competenze dell'Assemblea ma rientri in quelle dei Governi.

25.1. b. La risoluzione esprime una decisione dell'Assemblea su una questione di merito la cui attuazione rientri nelle sue competenze, o una presa di posizione della quale essa abbia la piena responsabilità. Una risoluzione può inoltre riguardare una questione di forma, di trasmissione, di attuazione o di procedura³.

25.2. Le proposte di raccomandazione o di risoluzione, di lunghezza non superiore alle 300 parole, devono essere firmate da almeno venti rappresentanti o supplenti appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali ovvero essere adottate con il quorum richiesto da una Commissione, come previsto all'art. 47.3, purché la proposta rientri nello specifico ambito di competenza della Commissione⁴. Una volta presentata, la proposta non può essere ritirata dai suoi proponenti e nessuna firma può essere ritirata o aggiunta alla medesima. Le proposte non possono contenere propaganda a fini commerciali o a favore di persone o associazioni le cui idee o attività siano incompatibili con i principi del Consiglio d'Europa. Parimenti non possono contenere espressioni razziste, xenofobe o intolleranti, né termini che costituiscano un affronto alla dignità umana.

25.3. Il Presidente decide sull'ammissibilità delle proposte, potendo consultare la Commissione interessata ed eventualmente l'Ufficio di Presidenza. Le proposte giudicate ammissibili devono essere stampate e distribuite tempestivamente.

¹ Compresa le proposte presentate ai sensi dell'art. 54.

² Con la Risoluzione 1368 (2004), l'Assemblea ha deciso di eliminare il ricorso alle proposte e ai progetti di direttive.

³ La Commissione Regolamento e immunità ha ritenuto (Doc. 10073) che proposte o progetti di risoluzione o qualsiasi altro tipo di documento dell'Assemblea che possa essere utilizzato per sostituire proposte o progetti di direttiva (soppressi nel 2004) non dovrebbero in alcun modo invadere le competenze dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea (p. es. in materia di relazioni esterne). Inoltre, tali documenti o testi non dovrebbero conferire a una Commissione un mandato senza limiti di tempo per la stesura di relazioni su un dato tema, poiché ciò spetta all'Ufficio di Presidenza.

⁴ Per le proposte di risoluzione volte a emendare il Regolamento v. l'art. 70.1. V. anche gli articoli 62.8, 63.4 e 64.6.

Articolo 26

Assegnazione in Commissione

26.1. Per tutti i documenti di cui all'art. 24.2.c e, se del caso, *h.*, l'Ufficio di Presidenza delibera previa consultazione, se necessario, di una o più Commissioni, potendo decidere di assegnarli a una o più Commissioni, di trasmetterli per conoscenza ad una o più Commissioni o di non dar seguito. Un documento trasmesso per conoscenza non può dare essere oggetto di una relazione della Commissione all'Assemblea.

26.2. L'Ufficio di Presidenza può assegnare una questione specifica a una Commissione perché ne riferisca all'Assemblea, segnatamente come parte dell'azione da avviare su un testo adottato, a condizione che la questione non le sia già stata assegnata.

26.3. L'Ufficio di Presidenza chiede tempestivamente la ratifica di tali decisioni all'Assemblea o alla Commissione permanente. Tali decisioni sono portate a conoscenza dei membri nel Rapporto di attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione permanente o in altro documento distinto. La seconda e terza frase dell'articolo 33.5 si applicano *mutatis mutandis*. Un documento è assegnato a una sola Commissione in sede referente, ma può essere assegnato a qualunque altra Commissione per parere.

26.4. L'assegnazione a una Commissione scade dopo due anni o, su richiesta della Commissione interessata, per decisione dell'Assemblea.

Articolo 27

Ordine del giorno¹

27.1. Tutte le questioni che rientrano nelle competenze dell'Assemblea possono essere iscritte all'ordine del giorno. Il Rapporto di attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione permanente è posto obbligatoriamente all'ordine del giorno.

27.2. Le parti di sessione possono includere un dibattito di politica generale.

27.3. Sulla base di una lista di relazioni già approvate in Commissione ma non ancora discusse e di relazioni da approvare in tempo per la parte di sessione, l'Ufficio di Presidenza stila, per ciascuna parte di sessione, un progetto di ordine del giorno recante le sedute previste per l'esame dei punti in discussione. Il progetto di ordine del giorno è trasmesso a tutti i membri dell'Assemblea almeno due settimane prima dell'apertura di una parte di sessione.

27.4. Il progetto di ordine del giorno può essere aggiornato dall'Ufficio di Presidenza ed è presentato, se possibile, anche alla Commissione permanente. Esso è presentato all'Assemblea per l'approvazione alla prima seduta di una parte di sessione. Qualora l'Ufficio di Presidenza esprima parere favorevole su una richiesta di dibattito secondo la procedura d'urgenza o su una richiesta di dibattito su questioni di attualità, esso propone all'Assemblea la necessaria riorganizzazione del progetto di ordine del giorno, in particolare attraverso il ritiro, se del caso, di uno o più punti relativi a dibattiti di lunghezza equivalente.

27.5. Per l'approvazione di una proposta di modifica del progetto di ordine del giorno occorre la maggioranza dei voti espressi². Per l'approvazione di eventuali successive proposte di modifica dell'ordine del giorno è richiesta una maggioranza di due terzi.

27.6. Su tutte le proposte di cui al precedente comma 5 sono ascoltati esclusivamente l'autore della proposta, un oratore contro e un portavoce della Commissione interessata.

¹ V. art. 28.c.iii dello Statuto del Consiglio d'Europa.

² Soltanto i voti "a favore" e "contrario" entrano nel computo dei suffragi espressi (articolo 40.4).

Capo VII **LINGUE¹ E RESOCONTI**

Articolo 28

Lingue ufficiali e di lavoro

- 28.1. Le lingue ufficiali dell'Assemblea sono il francese e l'inglese.
- 28.2. Tutti i documenti dell'Assemblea sono pubblicati nelle due lingue ufficiali.
- 28.3. Il tedesco, l'italiano, il russo e il turco sono lingue di lavoro in Assemblea.

Articolo 29

Interpretazione in Assemblea

- 29.1. Gli interventi pronunciati in una delle lingue ufficiali o di lavoro sono interpretati in simultanea nelle altre lingue ufficiali e di lavoro.
- 29.2. Gli interventi possono essere pronunciati in una lingua diversa da quelle ufficiali o di lavoro. In tal caso, l'oratore deve assicurare, sotto la propria responsabilità, l'interpretazione simultanea in una delle lingue ufficiali o di lavoro, che viene interpretata in simultanea nelle altre lingue ufficiali e di lavoro.

Articolo 30

Interpretazione in Commissione

- 30.1. Se in Commissione si rende necessaria l'interpretazione si provvede, nella misura del possibile, all'interpretazione simultanea, altrimenti all'interpretazione consecutiva nelle altre lingue ufficiali e di lavoro². L'interpretazione nelle Sottocommissioni è, in linea di massima, limitata a due lingue ufficiali o di lavoro³.
- 30.2. Previo consenso del presidente della Commissione, un oratore che parli una lingua diversa da una delle lingue ufficiali o di lavoro è autorizzato a farsi assistere da un interprete. Si procede in tal caso, nella misura del possibile, all'interpretazione alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

Articolo 31

Resoconto dei dibattiti

- 31.1. È pubblicato il resoconto ufficiale dei dibattiti di ciascuna parte di sessione. Un resoconto provvisorio di ciascuna seduta è distribuito nel più breve tempo possibile. È altresì messa in distribuzione la riproduzione integrale dei discorsi pronunciati in una delle lingue di lavoro⁴.
- 31.2. Oltre agli interventi pronunciati, figurano nel resoconto i testi depositati dai rappresentanti e supplenti iscritti nella lista degli oratori, ma che non siano potuti intervenire per mancanza di tempo, a condizione che il loro autore sia stato presente durante il dibattito⁵.
- 31.3. Le correzioni apportate da un oratore al suo intervento nel resoconto provvisorio debbono essere consegnate al Segretariato entro le 24 ore dalla pubblicazione del resoconto stesso.

¹ V. Statuto del Consiglio d'Europa, art. 12.

² Nelle riunioni della Commissione per l'elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'interpretazione è limitata alle due lingue ufficiali.

³ V. anche p. 300 in appendice.

⁴ Attualmente, ciò avviene solo per il tedesco e l'italiano.

⁵ V. le disposizioni aggiuntive riguardanti i dibattiti in Assemblea, p. 98 in appendice.

Capo VIII

SVOLGIMENTO DEI DIBATTITI

Articolo 32

Pubblicità dei dibattiti¹

32. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo decisione contraria dell'Assemblea stessa.

Articolo 33

Dibattito ed esame dei testi

33.1. Tutte le questioni all'ordine del giorno sono discusse sulla base di una relazione² presentata dalla Commissione competente o dall'Ufficio di Presidenza.

33.2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 7.2, 8.3, 9.2 e 69.3 e del comma 3 qui di seguito, detta relazione, ad eccezione del Rapporto di attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione permanente, è distribuito³ almeno due settimane prima dell'apertura della parte di sessione. La relazione della Commissione di merito è messa a disposizione della Commissione chiamata a esprimere un parere in tempo utile affinché questa possa formulare il parere, possibilmente una settimana prima della sua riunione. Se la relazione non è distribuita entro il termine stabilito, e almeno dieci rappresentanti o supplenti appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali lo richiedono al momento dell'esame del progetto di ordine del giorno, il dibattito è rinviato a una successiva parte di sessione, a meno che per tale relazione non sia stata già richiesta la procedura d'urgenza. Tuttavia, se almeno dieci rappresentanti o supplenti appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali si oppongono, il rinvio può essere annullato dall'Assemblea con un voto a maggioranza di due terzi.

33.3. In caso di dibattito secondo la procedura d'urgenza, l'esame della relazione della Commissione non può aver luogo prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla sua distribuzione.

33.4. Successivamente al dibattito sulla relazione della Commissione o sulla relazione di una Commissione ad hoc dell'Ufficio di Presidenza incaricata di un'osservazione elettorale, l'Assemblea vota sul testo o i testi che essa contenga. Gli emendamenti e subemendamenti a tali progetti di testi possono essere presentati ed esaminati secondo quanto previsto all'art. 34. Terminato l'esame e le operazioni di voto su tutti gli emendamenti e subemendamenti, l'Assemblea procede alla votazione sul testo nel suo complesso. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, i rappresentanti e i supplenti che non siano intervenuti durante il dibattito hanno facoltà di parlare per non più di un minuto ciascuno per motivare il proprio voto.

33.5. Il Rapporto di attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione permanente può includere una sezione speciale o un allegato che enumeri le decisioni che devono essere ratificate dall'Assemblea, comprese in particolare le decisioni prese sulla base dell'art. 26 riguardo ai documenti ufficiali. Per l'adozione di una mozione presentata da un membro dell'Assemblea volta a modificare una decisione dell'Ufficio di Presidenza è richiesta la maggioranza dei voti espressi. Su questo tipo di mozioni possono essere ascoltati esclusivamente l'autore, un oratore contro e il relatore dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 34

Emendamenti e subemendamenti

34.1. Gli emendamenti e subemendamenti, per essere presentati, devono essere firmati da almeno cinque rappresentanti o supplenti, ovvero essere approvati dalla Commissione referente o da quella sentita per il parere.

¹ V. Statuto del Consiglio d'Europa, art. 35.

² Ad eccezione dei dibattiti riguardanti le questioni di attualità, le elezioni, le nomine, le comunicazioni del Segretario generale del Consiglio d'Europa e le interrogazioni a lui rivolte, le comunicazioni del Presidente in carica del Comitato dei Ministri e le interrogazioni a lui rivolte, nonché i discorsi di oratori invitati e le domande a loro rivolte.

³ Quando l'Assemblea non è in sessione, la data della distribuzione corrisponde a quella in cui i documenti sono messi a disposizione dei membri in versione cartacea o elettronica. Durante le parti di sessione, corrisponde a quella dell'ordine di distribuzione firmato dal Segretario generale dell'Assemblea o da un suo rappresentante.

34.2. Gli emendamenti possono riguardare solo i testi sottoposti all'Assemblea per l'adozione.

34.3. Ad eccezione di quelli autoesplicativi, gli emendamenti possono essere accompagnati da una nota esplicativa di non oltre 50 parole per facilitarne la migliore comprensione o chiarirne la portata.

34.4. Sono inammissibili gli emendamenti miranti a cancellare, sostituire o rendere inoperante un progetto di testo nel suo complesso¹ o volti a convertire un progetto di risoluzione in un progetto di raccomandazione.

34.5. I subemendamenti devono riferirsi a un emendamento presentato in precedenza e non possono contraddire il senso di tale emendamento. I subemendamenti non possono essere emendati a loro volta.

34.6. Il Presidente decide dell'ammissibilità degli emendamenti e dei subemendamenti. Salvo in caso di deroga deliberata dall'Ufficio di Presidenza e ad eccezione dei dibattiti secondo la procedura d'urgenza, gli emendamenti devono essere presentati entro i seguenti termini:

- per il primo giorno di una parte di sessione, tre ore prima dell'apertura della seduta;
- per i dibattiti della seconda giornata, entro le ore 16 del primo giorno della parte di sessione;
- per i dibattiti delle giornate seguenti, al massimo ventitré ore e mezza prima dell'apertura della seduta nella quale è previsto l'inizio della relativa discussione².

Se l'Assemblea adotta modifiche al progetto di ordine del giorno, il Presidente può, se del caso, proporre nuovi termini all'Assemblea.

I subemendamenti devono essere presentati un'ora prima della fine programmata della seduta che precede quella in cui è previsto l'inizio della relativa discussione.

34.7.a. Il Presidente può eccezionalmente dichiarare ammissibile un emendamento o subemendamento orale qualora ritenga che esso miri ad apportare un chiarimento, tener conto di fatti nuovi o consentire una conciliazione. Nel pervenire a tale decisione, il Presidente può consultare il presidente della Commissione interessata.

34.7.b. Un emendamento o subemendamento orali dichiarati ammissibili dal Presidente non sono esaminati se almeno dieci membri dell'Assemblea si oppongono.

34.8. Gli emendamenti e subemendamenti hanno la precedenza sui testi ai quali si riferiscono e sono messi ai voti prima del testo stesso.

34.9. Quando un emendamento o subemendamento è annunciato, può essere chiamato a illustrarlo soltanto: uno dei suoi firmatari (oppure, qualora nessuno di essi lo faccia, qualsiasi altro membro dell'Assemblea) per illustrarlo, un membro per esprimersi contro e il presidente o il relatore della Commissione referente per esprimere il parere della Commissione stessa³. Non può essere esaminato un emendamento o subemendamento che non sia stato illustrato. Un emendamento o subemendamento che sia stato ritirato dai suoi firmatari può essere illustrato da qualsiasi altro membro dell'Assemblea. Un relatore non può firmare né illustrare emendamenti o subemendamenti a un progetto di testo presentato dalla Commissione per conto della quale egli sta riferendo, eccezion fatta per gli emendamenti o subemendamenti presentati per conto di tale Commissione.

¹ L'espressione "testo nel suo complesso" indica l'intero progetto di raccomandazione, di parere o di risoluzione messo ai voti in Assemblea o nella Commissione permanente. Ci possono essere casi in cui un emendamento, pur non sostituendo integralmente un progetto di testo sul piano formale, ottiene tale risultato sul piano sostanziale. Spetta al Presidente dichiarare un tale emendamento ammissibile o inammissibile (art. 34.6). La Commissione Regolamento e immunità ritiene che in ogni caso un emendamento non debba essere sostitutivo di tutti o di gran parte dei commi o sottocommi del dispositivo di un progetto di testo, a meno che quest'ultimo non sia costituito da un solo punto (Doc. 7418). V. anche Doc. 8953 (2001).

² Ovvero, di norma, le 10.30 e le 16.00. V. anche "Organizzazione dei dibattiti", comma 2, p. 98 in appendice.

³ La Commissione può pronunciarsi solo esprimendosi "a favore" o "contro" con indicazione dell'esito del voto al proprio interno; se del caso, all'Assemblea è comunicato che "la Commissione non si è pronunciata". V. le linee guida all'allegato 14 del Doc. 14150.

34.10. Prima dell'annuncio del primo emendamento, il Presidente o un membro dell'Assemblea può presentare una mozione per richiedere che solo il relatore o il presidente della Commissione si esprimano sugli emendamenti. Su questo tipo di mozioni possono essere ascoltati esclusivamente il proponente, un oratore contro e il presidente della Commissione interessata.

34.11. Su proposta del presidente della Commissione referente e se nessun membro dell'Assemblea si oppone, gli emendamenti approvati in Commissione all'unanimità sono dichiarati adottati dall'Assemblea. Non si applicano in tal caso gli articoli 34.7 e 34.8. Il presente comma si applica anche all'esame di una relazione presentata da una Commissione alla Commissione permanente.

34.12.a. Se due o più emendamenti che si escludono a vicenda si riferiscono al medesimo comma, l'emendamento che più differisce dal testo ha la precedenza sugli altri ed è messo ai voti per primo. Se esso è approvato, gli altri emendamenti decadono di conseguenza; se è respinto, si procede con l'esame dell'emendamento che segue nell'ordine di precedenza e lo stesso accade per ciascuno dei restanti emendamenti. In caso di dubbio sull'ordine è il Presidente a decidere, eventualmente dopo aver consultato il presidente della Commissione interessata.

34.12.b. La stessa procedura è seguita se due o più subemendamenti che si escludono a vicenda si riferiscono al medesimo emendamento.

34.12.c. Il Presidente può proporre che gli emendamenti complicati siano esaminati e votati per parti separate, a meno che il presidente della Commissione interessata non si opponga.

Articolo 35

Diritto di parola

35.1. Nessun membro dell'Assemblea può prendere la parola se non è invitato a farlo dal Presidente. I membri parlano dal loro posto, rivolgendosi al Presidente.

35.2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 36 e 37, i membri che desiderino parlare in un dibattito chiedono di essere iscritti nell'apposita lista. Il Presidente è responsabile della lista degli iscritti a parlare¹.

35.3. Un oratore non può essere interrotto ad eccezione del caso in cui, con il permesso del Presidente, l'oratore stesso ceda la parola a un altro rappresentante per consentire al medesimo di rivolgergli una domanda su un punto particolare o di intervenire per un richiamo al regolamento.

35.4. Qualora un oratore se ne discosti, il Presidente lo richiama all'argomento. Qualora un oratore sia richiamato due volte all'argomento nello stesso dibattito, il Presidente può, alla terza occasione, interdargli la parola per il resto del dibattito.

35.5. I relatori su un tema in discussione hanno il diritto di parlare quando lo richiedano.

35.6. Un rappresentante che chieda la parola per fatto personale può parlare per non più di due minuti nel momento in cui lo decide il Presidente. Non può essere avviato alcun dibattito su una dichiarazione per fatto personale.

35.7. Gli interventi su questioni procedurali non possono durare più di due minuti.

Articolo 36

Richiami al Regolamento

36. I rappresentanti hanno diritto prioritario di parola se la chiedono per un richiamo al Regolamento². Tale richiamo può riguardare solo la procedura e può determinare solo una risposta del Presidente. In caso di abuso dei richiami al Regolamento, il Presidente può interdire la parola al rappresentante che ne è responsabile sino alla fine del dibattito in corso.

¹ V. anche art. 38 qui di seguito (Organizzazione dei dibattiti) e le norme che disciplinano l'organizzazione dei dibattiti, pp. 98-106 in appendice.

² V. anche art. 35.6.

Articolo 37

Mozioni di procedura

37.1. I membri hanno diritto prioritario di parola se la chiedono:

- a. per presentare una mozione pregiudiziale¹;
- b. per proporre l'aggiornamento dell'Assemblea² o di un dibattito³;
- c. per proporre la chiusura di un dibattito⁴;
- d. per proporre il rinvio di una relazione in Commissione o durante la seduta di apertura, al momento dell'adozione del progetto di ordine del giorno, o, quando è esaminata la relazione, in qualsiasi momento prima dell'inizio della votazione del progetto di testo nel suo complesso.

Nessuna di queste mozioni procedurali può essere proposta più di una volta nel corso di una stessa discussione.

Le mozioni procedurali di cui ai commi da *a.* a *c.* sono ammissibili solo qualora il Presidente ne sia stato informato per iscritto prima della chiusura della seduta precedente. Se tali mozioni, come le domande di rinvio di una relazione in Commissione di cui al comma *d.*, sono presentate nel corso della prima seduta di una parte di sessione, esse devono essere notificate due ore prima dell'inizio della seduta.

37.2. Le richieste citate hanno la precedenza sulla questione principale, di cui sospendono la discussione per il tempo del loro esame.

37.3. Nel corso del dibattito su tali richieste sono ascoltati esclusivamente il proponente della mozione, un oratore contro e il relatore o il presidente della Commissione interessata⁵.

Articolo 38

Organizzazione dei dibattiti⁶

38.1. L'Ufficio di Presidenza può proporre a propria discrezione all'Assemblea le modalità di svolgimento e l'orario di una seduta o di un punto all'ordine del giorno.

38.2. Su tali proposte l'Assemblea decide senza discussione.

Articolo 39

Dibattito libero

39. L'Assemblea può svolgere un dibattito libero per non oltre un'ora. Il Presidente invita a prendere la parola i membri dell'Assemblea o i membri delle delegazioni degli invitati speciali, osservatori o partner per la democrazia che ne facciano richiesta su qualsiasi tema a loro scelta che non figurino all'ordine del giorno della parte di sessione. L'Assemblea può svolgere solo un dibattito di questo tipo durante una parte di sessione. Gli oratori devono iscriverne il loro nome nella lista degli iscritti a parlare. I loro interventi devono rispettare i principi di cui all'art. 22.6 sulle parole accettabili. Questo dibattito non dà luogo a votazione.

Capo IX VOTAZIONI

Articolo 40

Metodi di voto

40.1. Hanno diritto di voto solo i rappresentanti o, in loro assenza, i supplenti regolarmente designati dalla delegazione nazionale che abbiano firmato il registro delle presenze per una seduta specifica.

¹ L'adozione di una mozione pregiudiziale determina il rinvio della discussione fino alla realizzazione di una o più condizioni relative al testo in esame.

² L'aggiornamento dell'Assemblea determina la chiusura della seduta.

³ L'aggiornamento del dibattito determina il passaggio immediato al punto successivo all'ordine del giorno.

⁴ La chiusura del dibattito determina l'interruzione della discussione e, ove possibile, il voto immediato sul testo o i testi sottoposti all'Assemblea.

⁵ Per i tempi di parola, cfr. p. 102 in appendice.

⁶ V. "Norme sull'organizzazione dei dibattiti", pp. 98-102 in appendice.

40.2. L'Assemblea vota di regola utilizzando il procedimento elettronico.

40.3. Ove occorra, il Presidente può decidere che l'Assemblea deliberi per alzata di mano o per alzata e seduta.

40.4. Solo i voti 'a favore' e 'contro' entrano nel computo dei suffragi espressi. Il Presidente dichiara la votazione chiusa e proclama il risultato del voto, che non può essere successivamente modificato. In caso di votazione mediante procedimento elettronico, il risultato numerico è visibile pubblicamente in aula; il risultato numerico del voto sui progetti di risoluzione, di raccomandazione e di parere al Comitato dei Ministri è anch'esso riportato nel resoconto dei dibattiti della seduta.

40.5. Quando la votazione avviene mediante procedimento elettronico, i singoli voti espressi dai membri sono resi pubblici.

40.6. La votazione per appello nominale può essere richiesta solo se l'utilizzo dei dispositivi elettronici è tecnicamente impossibile. È ammessa qualora lo richieda almeno un sesto dei rappresentanti dell'Assemblea con diritto di voto, appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali¹.

40.7. L'appello nominale può essere richiesto solo per un progetto di testo nel suo complesso. La richiesta può essere fatta in qualunque momento durante il dibattito, ma prima dell'inizio del voto sugli emendamenti o, in assenza di questi, sul progetto di testo nel suo complesso.

40.8. Per la votazione per appello nominale si segue l'elenco alfabetico dei rappresentanti. Il voto si esprime ad alta voce esclusivamente con 'sì', 'no' o 'astenuto'. Il Presidente chiede se tutti i membri sono stati chiamati prima di dichiarare chiusa la votazione e proclamarne il risultato. I voti sono riportati nel resoconto dei dibattiti della seduta secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei rappresentanti.

40.9. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione, nessun membro può modificare il proprio voto.

40.10. A nessuno può essere data la parola durante una votazione.

40.11. La votazione per le nomine avviene a scrutinio segreto. Sono incluse nel computo dei voti espressi² solo le schede recanti il nome di persone la cui candidatura sia stata regolarmente presentata prima dell'apertura del primo turno di votazione.

Articolo 41

Maggioranze richieste

41. Sono richieste le seguenti maggioranze³:

- a. per l'adozione di un progetto di raccomandazione o di parere al Comitato dei Ministri, per l'adozione della procedura d'urgenza, per una modifica dell'ordine del giorno, per l'istituzione di una Commissione e per la fissazione della data di apertura o di ripresa delle sessioni ordinarie, i due terzi dei voti espressi⁴;

¹ Il numero di rappresentanti dell'Assemblea con diritto di voto corrisponde al numero dei seggi attribuiti a ciascuno Stato membro ai sensi dell'art. 26 dello Statuto del Consiglio d'Europa, regolarmente assegnati secondo il disposto dell'art. 25 dello Statuto e degli articoli da 6 a 12 del Regolamento dell'Assemblea, ad esclusione dei rappresentanti che siano stati privati del diritto di voto in Assemblea o il cui diritto di voto sia stato sospeso in virtù dell'art. 10. Se il numero dei rappresentanti con diritto di voto non è divisibile per sei, il risultato della divisione è arrotondato all'unità inferiore.

² V. Regolamento relativo alla nomina del Segretario generale, del Vicesegretario generale e del Segretario generale dell'Assemblea, equiparato a Vicesegretario generale, p. 176 e seguenti in appendice, l'art. 22 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, p. 162 in appendice e l'art. 9 della Risoluzione (99) 50 del Comitato dei Ministri sul Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, p. 166 in appendice.

³ V. Statuto del Consiglio d'Europa, art. 29.

⁴ Soltanto i voti "a favore" e "contro" entrano nel computo dei suffragi espressi (art. 40.4 del Regolamento). V. anche, per la maggioranza dei due terzi, gli articoli 17.7, 27.5, 33.2, 51.4 e 52.6.

- b. per le nomine, fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15, la maggioranza assoluta dei voti espressi¹ al primo turno e la maggioranza relativa al secondo turno²; qualora più candidati abbiano conseguito un pari numero di voti al secondo turno, si procede a scrutini supplementari fino a che un candidato non ottenga la maggioranza relativa;
- c. per l'adozione di un progetto di risoluzione o qualsiasi altra decisione, la maggioranza dei voti espressi³; in caso di parità dei voti la questione si intende respinta.

Articolo 42

Numero legale

42.1. L'Assemblea è sempre in numero legale per dibattere, per deliberare su mozioni procedurali e per decidere di eventuali aggiornamenti.

42.2. Tutte le votazioni diverse da quelle per appello nominale sono valide indipendentemente dal numero di votanti a meno che, prima dell'inizio della votazione⁴, non sia stata fatta richiesta al Presidente di verificare il numero legale. A favore della richiesta deve votare almeno un sesto dei membri dell'Assemblea con diritto di voto⁵, appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali. Per verificare l'esistenza del numero legale il Presidente, prima di procedere alla votazione sulla questione per la quale era stata chiesta la constatazione del numero legale, invita i rappresentanti a segnalare la loro presenza in aula utilizzando il dispositivo di votazione elettronico.

42.3. Il numero legale è fissato a un terzo del numero dei rappresentanti dell'Assemblea con diritto di voto⁶.

42.4. Il voto per appello nominale non è valido e il risultato non può essere reso pubblico se non vi ha partecipato almeno un terzo dei rappresentanti con diritto di voto⁷. Il Presidente può decidere di verificare, secondo la procedura di cui all'art. 42.2, la presenza del numero legale prima di procedere a una votazione per appello nominale.

42.5. In assenza del numero legale, il voto è posticipato alla seduta seguente o, su proposta del Presidente, a una seduta successiva⁸. L'Assemblea procede con l'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

42.6. Se, in assenza del numero legale, l'Assemblea è impossibilitata a pronunciarsi su una delle mozioni procedurali di cui all'art. 37, il Presidente dichiara nulla la mozione.

Articolo 43

Diritto di voto

43. Il diritto di voto è personale. Non è consentito il voto per procura. Un supplente autorizzato a sedere al posto di un rappresentante assente vota a proprio nome.

¹ Solo le schede recanti il nome di persone la cui candidatura sia stata regolarmente presentata entrano nel computo dei suffragi espressi (art. 40.11).

² V. Regolamento relativo alla nomina del Segretario generale, del Vicesegretario generale e del Segretario generale dell'Assemblea, equiparato a Vicesegretario generale, p. 176 e seguenti in appendice, l'art. 22 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, p. 162 in appendice, l'art. 9 della Risoluzione (99) 50 del Comitato dei Ministri sul Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, p. 166 in appendice, e le disposizioni relative alla procedura di elezione ain Assemblea, p. 160 in appendice.

³ Soltanto i voti "a favore" e "contrario" entrano nel computo dei suffragi espressi (art. 40.4).

⁴ La verifica del numero legale per un progetto di testo deve essere richiesta prima dell'inizio della votazione sugli emendamenti o, in assenza di emendamenti, della votazione sul progetto di testo nel suo complesso.

⁵ V. nota in calce all'art. 40.6.

⁶ Il numero dei rappresentanti membri dell'Assemblea con diritto di voto corrisponde al numero dei seggi attribuiti a ciascuno Stato membro dall'art. 26 dello Statuto del Consiglio d'Europa, regolarmente assegnati secondo il disposto dell'art. 25 dello Statuto e degli articoli da 6 a 11 del Regolamento dell'Assemblea, ad esclusione dei rappresentanti che siano stati privati del diritto di voto in Assemblea o il cui diritto di voto sia stato sospeso in virtù dell'art. 10. Se il numero dei rappresentanti con diritto di voto non è divisibile per tre, il risultato della divisione è arrotondato all'unità inferiore.

⁷ V. nota in calce all'art. 42.3.

⁸ Se l'Assemblea è impossibilitata a votare su un punto all'ordine del giorno nell'ultima seduta di una parte di sessione, la votazione è rinviata alla parte di sessione seguente.

Capo X COMMISSIONI¹

Articolo 44 Costituzione delle Commissioni

44.1. All'inizio di ciascuna sessione ordinaria l'Assemblea costituisce le seguenti Commissioni generali:

1. Commissione Affari politici e democrazia (92 seggi)²,
2. Commissione Affari giuridici e diritti umani (91 seggi)³,
3. Commissione Affari sociali, salute e sviluppo sostenibile (85 seggi),
4. Commissione Migrazioni, rifugiati e sfollati (85 seggi),
5. Commissione Cultura, scienza, istruzione e mezzi di comunicazione (85 seggi),
6. Commissione Parità e non discriminazione (85 seggi),
7. Commissione per il Rispetto degli obblighi e impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Commissione di Controllo) (94 seggi)⁴,
8. Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali (39 seggi)⁵,
9. Commissione per l'elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo (22 seggi)⁶.

44.2. Federazione russa, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Turchia hanno quattro seggi in ciascuna delle prime sei Commissioni.

Polonia, Romania, Spagna e Ucraina hanno tre seggi in ciascuna delle prime sei commissioni.

Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Serbia, Svezia, Svizzera e Ungheria hanno due seggi in ciascuna delle prime sei Commissioni.

Albania, Andorra, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Repubblica Slovacca, S. Marino, Slovenia e "ex Repubblica jugoslava di Macedonia" hanno un seggio in ciascuna delle prime sei Commissioni.

44.3.a. Sulla base delle candidature presentate dai gruppi politici e tenendo conto dell'equilibrio di genere e dell'equilibrio regionale, l'Ufficio di Presidenza nomina 85 dei 94 membri della Commissione di Controllo, 30 dei 39 membri della Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali e 20 dei 22 membri (e loro supplenti) della Commissione per l'elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo, applicando la chiave di ripartizione dei seggi fondata sul cosiddetto "metodo D'Hondt".

44.3.b. Due membri della Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali sono nominati dall'Ufficio di Presidenza tra i rappresentanti e i supplenti dell'Assemblea che non appartengono ad alcun gruppo politico. I gruppi politici nominano i membri con il fine di assicurare un'equa rappresentanza delle delegazioni nazionali.

44.3.c. Non possono sedere nella Commissione di Controllo più di due membri della delegazione nazionale di uno Stato sottoposto a procedura di controllo o interessato da un dialogo post-controllo.

44.3.d. Le nomine sono sottoposte all'Assemblea o alla Commissione permanente per la ratifica⁷. In caso di contestazione, la questione è deferita all'Ufficio di Presidenza, che può eventualmente presentare all'Assemblea modifiche alle precedenti nomine.

¹ V. Statuto del Consiglio d'Europa, art. 24.

² Ivi compresi i presidenti dei gruppi politici e il Presidente uscente dell'Assemblea, quali membri di diritto (art. 19.5 e art. 20.3).

³ Ivi compresi i presidenti dei gruppi politici, quali membri di diritto (art. 19.5).

⁴ Ivi compresi i presidenti dei gruppi politici e il Presidente uscente dell'Assemblea, quali membri di diritto (art. 19.5 e art. 20.3), più i presidenti della Commissione Affari politici e democrazia e della Commissione Affari giuridici e diritti umani quali membri di diritto o, in loro assenza, un vicepresidente. V. anche la Risoluzione 1356 (2003) e la decisione dell'Ufficio di Presidenza del 13 dicembre 2004 di aumentare il numero di seggi nella Commissione di Controllo, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea.

⁵ Ivi compresi i presidenti dei gruppi politici e il Presidente uscente dell'Assemblea, quali membri di diritto (art. 19.5 e art. 20.3).

⁶ Più i presidenti della Commissione Affari giuridici e diritti umani e della Commissione Parità e non discriminazione quali membri di diritto o, in loro assenza, un vicepresidente.

⁷ V. Risoluzione 1115 (1997), p. 146 e seguenti in appendice.

44.4.a. L'Assemblea può anche costituire delle Commissioni ad hoc per scopi specifici. La proposta di istituire una Commissione ad hoc è esaminata dall'Ufficio di Presidenza. Qualora sia approvata, la proposta è assegnata alla Commissione di merito per la relazione e alla Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali per il parere.

44.4.b. Le Commissioni ad hoc cessano di esistere dopo che la loro relazione è stata esaminata dall'Assemblea.

44.4.c. Con riserva di ratifica da parte dell'Assemblea o della Commissione permanente, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea può anche costituire Commissioni ad hoc che ad esso riferiscano, fissandone in tal caso la durata, la composizione e il mandato. Un resoconto del loro lavoro è fornito all'Assemblea nell'ambito del Rapporto di attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione permanente¹.

44.5. I supplenti possono essere nominati membri di una Commissione allo stesso titolo dei rappresentanti. Oltre ai membri titolari, in ogni Commissione, ad eccezione della Commissione di Controllo² e della Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali, è nominato un pari numero di sostituti della stessa nazionalità.

44.6. Nessun membro dell'Assemblea può essere membro a pieno di titolo di più di due Commissioni, ad eccezione delle Commissioni i cui membri sono nominati dai gruppi politici³.

44.7. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 44.3.a, le candidature ai seggi delle Commissioni sono presentate al Presidente dell'Assemblea, il quale sottopone all'Assemblea, alla Commissione permanente o, in mancanza di questa, all'Ufficio di Presidenza le proposte per la composizione delle Commissioni. Eventuali contestazioni sono trasmesse dal Presidente dell'Assemblea alla delegazione nazionale interessata. Qualora delle proposte confermate o delle nuove proposte siano oggetto di contestazione, la decisione spetta all'Assemblea o alla Commissione permanente.

44.8. Se, fatto salvo l'articolo 44.3.a, alla fine della parte di sessione di giugno di un anno parlamentare, una delegazione nazionale non ha presentato candidature per il seggio/i seggi di una Commissione, il Presidente dell'Assemblea lo segnala al presidente della delegazione nazionale interessata.

44.9. Qualora un seggio sia vacante in una delle Commissioni, ad esclusione della Commissione di Controllo, della Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali e della Commissione per l'elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo, detto seggio può essere occupato provvisoriamente da un rappresentante o un supplente della delegazione nazionale cui il seggio stesso è attribuito, designato dal Presidente di tale delegazione.

44.10. Se, fatto salvo l'articolo 44.3.a, una delegazione nazionale ha, nel corso di un anno parlamentare⁴, un livello medio di partecipazione alle riunioni di una Commissione inferiore al 33%, il Segretario generale dell'Assemblea parlamentare ne informa il Presidente dell'Assemblea, il presidente della Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali e il presidente della delegazione nazionale interessata. Il Presidente dell'Assemblea lo segnala al presidente del Parlamento nazionale interessato e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Articolo 45

Competenza delle Commissioni

45.1. Le Commissioni esaminano i documenti loro assegnati ai sensi dell'art. 26 e ogni altra questione loro sottoposta dall'Assemblea o dalla Commissione permanente. Esse possono redigere una relazione o una relazione informativa da sottoporre all'Assemblea o alla Commissione permanente ai sensi dell'articolo 50,

¹ Ad eccezione dei rapporti di osservazione elettorale, che possono essere presentati all'Assemblea o alla Commissione permanente (v. decisione dell'Ufficio di Presidenza, 14 settembre 1998).

² V. Risoluzione 1115 (1997), p. 146 in appendice.

³ Attualmente la Commissione di Controllo, la Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali e la Commissione per l'elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo.

⁴ Se, nel corso di tale anno di riferimento, hanno luogo le elezioni legislative, la delegazione nazionale interessata può chiedere all'Ufficio di Presidenza di prolungare il periodo di riferimento sino a un massimo di due anni.

fondere delle assegnazioni o non dare seguito ad una assegnazione. In questi ultimi due casi, ne informano l'Ufficio di Presidenza. Possono esaminare qualunque altro argomento che rientri nel loro ambito di competenza¹.

45.2. Le Commissioni controllano i seguiti dati ai testi adottati dall'Assemblea sulla base delle loro relazioni.

45.3. Qualora una Commissione si dichiari non competente a esaminare una questione, o in caso di conflitto di competenza fra due o più Commissioni, la questione della competenza è sottoposta all'Ufficio di Presidenza, che può investirne l'Assemblea.

45.4. Una Commissione sentita per il parere su di una questione assegnata per l'esame di merito a un'altra Commissione può presentare degli emendamenti al progetto di testo presentato dalla Commissione di merito, nei modi enunciati all'art. 34.

Articolo 46

Ufficio di Presidenza delle Commissioni

46.1. L'Ufficio di Presidenza di ciascuna Commissione è formato dal presidente e da tre vicepresidenti, eletti, di regola, nella prima riunione della Commissione di ogni sessione ordinaria, tenendo conto del principio della parità di genere.

46.2. Fino all'elezione del presidente della Commissione, la presidenza è assunta dal più anziano dei membri presenti, e sotto tale presidenza non può tenersi alcun dibattito il cui oggetto sia diverso dall'elezione del presidente.

46.3. Chi sia stato membro della Commissione per almeno un anno² può essere candidato alle funzioni di presidente o di vicepresidente e deve appartenere al gruppo politico al quale sia stata attribuita la presidenza o una vicepresidenza sulla base di un accordo definito tra i gruppi politici in seno al Comitato dei Presidenti³. In caso di un'unica candidatura per una di queste funzioni, il candidato è proclamato eletto senza procedere a votazioni.

46.4. Il presidente o il vicepresidente di una Commissione o di una Sottocommissione non può essere presidente o vicepresidente di un'altra Commissione o Sottocommissione. Tale norma non si applica alle Commissioni e Sottocommissioni ad hoc.

46.5. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Due scrutatori estratti a sorte sono incaricati dello spoglio, con l'assistenza del Segretariato⁴.

46.6. Sono proclamati eletti al primo scrutinio i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Al secondo scrutinio, l'elezione avviene a maggioranza relativa⁵. In caso di parità di voti si procede a un terzo scrutinio; in caso di nuova parità, il candidato più anziano d'età è proclamato eletto.

46.7. Il presidente e i vicepresidenti di una Commissione restano in carica fino all'apertura della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea. Possono essere rieletti per un altro mandato, consecutivo o meno al primo. Un presidente o vicepresidente di Commissione eletto nel corso di una sessione per un mandato incompleto è rieleggibile per altri due mandati. Un ex presidente di Commissione può essere candidato alla carica di presidente o vicepresidente della stessa Commissione, trascorso un periodo di quattro anni, per altri due mandati, consecutivi o meno. Il presidente uscente di una Commissione può essere candidato alla carica di presidente o vicepresidente di un'altra Commissione trascorso un periodo di due anni. Un presidente o vicepresidente di Commissione che sia stato destituito dalla carica ai sensi dell'art. 55 non può essere candidato ad alcuna carica di presidente o vicepresidente di Commissione o Sottocommissione.

¹ V. testo relativo ai mandati delle Commissioni dell'Assemblea, p. 126 in appendice.

² Questa disposizione non si applica alle Commissioni di nuova istituzione.

³ V. decisione dell'Ufficio di Presidenza del 23 aprile 2012 sull'ordine di precedenza dei vicepresidenti di Commissione (da stabilire conformemente all'accordo tra i gruppi circa l'attribuzione degli incarichi di primo, secondo e terzo vicepresidente).

⁴ V. linee guida, p. 124 in appendice.

⁵ V. anche art. 40.11.

Articolo 47

Procedura in Commissione

47.1. Fatte salve disposizioni specifiche, la procedura che disciplina i lavori dell'Assemblea si applica anche alle Commissioni.

47.2. Le votazioni in Commissione avvengono sempre alla maggioranza dei voti espressi¹. Hanno luogo per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto per le decisioni riguardanti le persone². Fatta eccezione per le materie procedurali, si procede al voto per appello nominale se almeno due membri ne fanno richiesta. L'appello nominale si fa in ordine alfabetico cominciando dalla lettera "A".

47.3. Le deliberazioni e decisioni delle Commissioni sono valide se è presente un terzo dei membri³; se però un sesto dei membri componenti la Commissione⁴ ne fa richiesta prima del voto finale su un progetto di parere, raccomandazione o risoluzione, o sull'elezione o la destituzione del presidente o dei vicepresidenti, tale voto non può svolgersi se non è presente la maggioranza dei membri della Commissione.

47.4. Qualora non si raggiunga il numero legale al momento dell'inizio di una riunione che si tiene nel giorno, nell'ora e nel luogo notificati ai suoi membri, il presidente può chiudere la seduta e aprirne subito un'altra nel corso della quale la Commissione può validamente deliberare e votare, quale che sia il numero dei membri presenti. In una riunione siffatta, l'ordine del giorno diramato preventivamente ai membri della Commissione non può essere modificato. A tale riunione non si applicano le disposizioni sull'appello nominale di cui al precedente comma 2.

47.5. Tranne che nelle parti di sessione, la documentazione relativa alle questioni iscritte all'ordine del giorno di una riunione di Commissione deve essere inviata ai membri almeno una settimana prima della data della riunione stessa. Qualora tale termine non sia rispettato, e almeno cinque membri facciano obiezione, l'esame dei punti in questione è rinviato a una riunione successiva. L'obiezione può essere respinta dalla Commissione alla maggioranza dei due terzi.

47.6. Il Presidente apre, sospende e chiude la seduta della Commissione e ne modera il dibattito. Può partecipare ai dibattiti della Commissione. Non partecipa alle votazioni, tranne che in caso di parità dei voti. Fa osservare il Regolamento e mantiene l'ordine.

47.7. Un membro titolare di una Commissione impossibilitato ad assistere a una riunione si fa sostituire dal proprio supplente⁵. In assenza di quest'ultimo, il titolare può indicare al presidente della Commissione quale altro membro della propria delegazione nazionale sia autorizzato a sostituirlo⁶.

47.8. Il supplente che sostituisce un titolare assente ha in Commissione gli stessi diritti del titolare.

47.9. Salvo decisione contraria della Commissione, sono rese pubbliche soltanto le relazioni approvate dalla Commissione e i comunicati redatti sotto la responsabilità del presidente⁷.

¹ Solo i voti "a favore" e "contrario" entrano nel computo dei suffragi espressi (art. 40.4 del Regolamento).

² V. linee guida sullo scrutinio segreto in Commissione, p. 124 in appendice.

³ Se il numero dei componenti di una Commissione non è divisibile per tre, il numero legale è calcolato a partire dal multiplo di tre immediatamente inferiore: per una Commissione di 85 membri, ad esempio, il numero legale è 28, e per una Commissione di 90 membri è pari a 30.

⁴ Il numero dei componenti di una Commissione corrisponde al numero dei rappresentanti o supplenti la cui nomina in Commissione sia stata confermata dall'Assemblea in applicazione dell'art. 44.3 e 44.7. Quando i seggi vacanti sono occupati a titolo provvisorio, essi sono computati ai fini della constatazione del numero legale conformemente all'art. 44.9.

⁵ Tale disposizione non si applica alla Commissione di Controllo e alla Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali che non prevedono sostituti.

⁶ Tale informazione dovrebbe pervenire al presidente della Commissione per iscritto prima dell'inizio della riunione in questione (Doc. 8870).

⁷ V. linee guida sull'adozione delle dichiarazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza il 5 marzo 2015 (Doc. 13750, allegato IV).

Articolo 48

Riunioni delle Commissioni

48.1. Le Commissioni si riuniscono dietro convocazione del loro Presidente su sua iniziativa, su richiesta di un terzo dei membri della Commissione o su richiesta del Presidente dell'Assemblea¹. Fuorché durante le parti di sessione, la convocazione è trasmessa ai membri almeno sette giorni prima della riunione.

48.2. Due o più Commissioni possono esaminare congiuntamente questioni di loro competenza, ma non possono adottare decisioni comuni se non all'unanimità o in materie procedurali. La presidenza è assunta a turno dai presidenti delle Commissioni partecipanti, cominciando dal presidente con maggiore anzianità nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età.

48.3. Le riunioni di Commissione non sono pubbliche, salvo decisione contraria della Commissione². La Commissione di Controllo e la Commissione per l'elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo si riuniscono a porte chiuse.

48.4. I membri dell'Assemblea possono assistere alle riunioni delle Commissioni di cui non facciano parte senza però partecipare al dibattito né alle votazioni. Tuttavia, soltanto i componenti della Commissione di Controllo e i componenti della Commissione per l'elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo possono assistere alle riunioni delle rispettive Commissioni.

48.5. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6, i membri delle delegazioni di invitati speciali, osservatori e partner per la democrazia designati presso una Commissione possono assistere alle riunioni della Commissione e prendere la parola su invito del presidente della Commissione, ma senza diritto di voto. La Commissione può però decidere preliminarmente che una delle sue riunioni o una parte di riunione non sia aperta ai membri delle delegazioni suddette.

48.6. Le riunioni del Comitato misto, della Commissione di Controllo, della Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali e della Commissione per l'elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo non sono aperte ai membri delle delegazioni di invitati speciali, osservatori e partner per la democrazia.

48.7. Una persona diversa da quelle indicate ai precedenti commi da 4 a 6 può essere audita da una Commissione secondo le modalità da essa stabilite³.

48.8. I segretari delle delegazioni nazionali e i segretari dei gruppi politici possono assistere alle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea, ad eccezione di quelle della Commissione di Controllo e della Commissione per l'elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo.

48.9. il progetto di resoconto di ogni riunione di Commissione è distribuito a tutti i componenti della stessa secondo le modalità di cui all'art. 47.5, ed è presentato alla Commissione per l'approvazione all'inizio della riunione successiva.

¹ Conformemente al Regolamento adottato dalla Commissione permanente il 23 marzo 1988, le riunioni delle Commissioni hanno luogo a Strasburgo o a Parigi. V. anche p. 300 in appendice.

² V. Regole di accesso, circolazione e sicurezza nella sede del Consiglio d'Europa, p. 270 in appendice.

³ La partecipazione dei rappresentanti elettivi della comunità turco-cipriota ai lavori delle Commissioni è disciplinata dal presente articolo, conformemente alla Risoluzione 1376 (2004) e alla decisione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea del 4 ottobre 2004 (v. Rapporto di attività, allegato VI, Doc. 10294). La partecipazione di due rappresentanti delle forze politiche elette all'Assemblea del Kosovo* ai lavori delle Commissioni è definita nella decisione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea in data del 7 marzo 2013, in applicazione della Risoluzione 1912 (2013) (v. Rapporto di attività, Doc. 13169).

Articolo 49

Sottocommissioni

49.1. Fatte salve le specifiche disposizioni di cui al presente articolo, la procedura che disciplina le Commissioni si applica anche alle Sottocommissioni.

49.2. Ogni Commissione può costituire una o più Sottocommissioni permanenti o ad hoc, determinandone in maniera precisa, al momento della costituzione, la composizione e le competenze. Nella composizione delle Sottocommissioni deve essere assicurata un'equa rappresentanza delle delegazioni nazionali e dei partiti o gruppi politici.

49.3. Le Sottocommissioni permanenti istituite da una stessa Commissione non possono essere più di tre per le Commissioni aventi 85, 90, 91 o 93 seggi e più di due per quelle aventi 38 o 22 seggi, salvo autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, deliberata alla maggioranza dei due terzi¹.

49.4. Una Sottocommissione ad hoc cessa di esistere dopo che la Commissione ha esaminato la sua relazione.

49.5. Una Sottocommissione permanente o ad hoc che non sia stata ricostituita durante la prima parte di una sessione ordinaria cessa di esistere.

49.6. Il numero dei membri di una Sottocommissione non può superare un terzo² del numero dei seggi della Commissione di cui è emanazione. Per ogni membro titolare può essere designato un supplente appartenente alla stessa delegazione nazionale. Inoltre, il presidente di una Commissione è di diritto membro titolare di ogni Sottocommissione istituita dalla Commissione stessa. Nessun membro della Commissione può far parte di più di due delle sue Sottocommissioni³.

49.7. L'Ufficio di Presidenza di una Sottocommissione comprende il presidente e il vicepresidente. La loro elezione si svolge secondo le modalità stabilite ai commi 2 e da 4 a 6 dell'art. 46, tenendo conto del principio della parità di genere. I membri titolari di una Sottocommissione che lo siano stati per almeno un anno⁴ possono candidarsi alle funzioni di presidente o vicepresidente della Sottocommissione. Se per una di tali funzioni vi è un solo candidato, è dichiarato eletto senza votazione. Il presidente e il vicepresidente di una Sottocommissione possono essere rieletti per un ulteriore mandato, sia esso consecutivo o meno. Trascorso un periodo di quattro anni, possono essere rieletti per altri due mandati, consecutivi o non consecutivi. Un presidente o un vicepresidente di una Sottocommissione eletto durante una sessione per un mandato incompleto, in sostituzione del presidente o vicepresidente precedentemente eletto durante la sessione, è rieleggibile per altri due mandati.

49.8. Una Sottocommissione riferisce sui propri lavori alla Commissione di cui è emanazione, la quale deve approvare le sue decisioni.

¹ Tale disposizione non si applica alla Commissione di Controllo. V. Risoluzione 1115 (1997) che tuttavia autorizza quest'ultima a istituire Sottocommissioni per il controllo del rispetto degli obblighi e degli impegni specifici di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri. L'Ufficio di Presidenza ha inoltre autorizzato, in favore della Sottocommissione del Premio per l'Europa, una deroga al principio che limita il numero di Sottocommissioni per la Commissione interessata.

² Nel corso della riunione del 25 novembre 1991, la Commissione permanente ha precisato che: "se è impossibile dividere per tre il numero di membri di una Commissione, il terzo del numero dei seggi dei titolari sarà calcolato sulla base del multiplo di tre superiore che segue" (V. Rapporto di attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione permanente, Doc. 6543).

³ La Commissione Regolamento e immunità ha precisato (AS/Pro (2001) 7) che il termine "membro" comprende i membri titolari e i sostituti delle Sottocommissioni. L'Ufficio di Presidenza ha concesso, in favore della Sottocommissione del Premio per l'Europa, una deroga al principio che vieta ai membri della Commissione interessata di far parte di più Sottocommissioni.

⁴ Tale disposizione non si applica alle Sottocommissioni di nuova istituzione.

Articolo 50 Relazioni delle Commissioni

50.1. Le Commissioni nominano per ogni argomento un solo relatore incaricato di preparare la relazione della Commissione e presentarla all'Assemblea. La Commissione di Controllo nomina due correlatori¹. Per la nomina dei relatori, le Commissioni tengono conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: competenza e disponibilità, equa rappresentanza dei gruppi politici (sulla base del metodo D'Hondt), rappresentanza equilibrata dei sessi, equilibrio geografico e nazionale. Un membro dell'Assemblea che sia contemporaneamente relatore di cinque relazioni o pareri in preparazione per conto di una o più Commissioni non può essere designato relatore². Nell'esercizio delle loro funzioni, i relatori osservano le norme contenute nel codice di condotta dei relatori dell'Assemblea parlamentare³. Un relatore resta responsabile dei seguiti della sua relazione per il periodo di un anno dall'adozione del testo da parte dell'Assemblea.

50.2. La relazione di una Commissione contiene di norma uno o più progetti di testi:

- raccomandazioni o pareri al Comitato dei Ministri;
- risoluzioni⁴.

Solo questi testi sono oggetto del voto in Commissione, i cui esiti sono indicati nella relazione. Solo questi testi possono essere sottoposti al voto dell'Assemblea o della Commissione permanente.

50.3. Una Commissione interpellata per il parere sulla relazione di un'altra Commissione può presentare il suo parere per iscritto o verbalmente⁵. Un parere presentato per iscritto deve contenere all'inizio una sezione intitolata "Conclusioni della Commissione" e una motivazione scritta dal relatore.

50.4. Anche la relazione di una Commissione contiene una motivazione formulata dal relatore. La Commissione ne prende atto. I pareri divergenti manifestati in Commissione sono registrati, su richiesta dai proponenti, di preferenza nel testo stesso della motivazione, oppure in allegato o in una nota a piè di pagina⁶.

50.5. Con l'adozione del progetto di testo e la presa d'atto della motivazione da parte della Commissione s'intende approvata la relazione nel suo complesso, e restano pertanto decisi il suo deposito e la sua pubblicazione come documento ufficiale dell'Assemblea. Se, dopo la presentazione di una relazione, si verificano eventi importanti, la Commissione può approvare un addendum alla relazione stessa.

50.6. Le Commissioni possono presentare relazioni informative sulle quali l'Assemblea non è chiamata a votare.

50.7. Le Commissioni possono nominare uno o più relatori generali dei quali stabiliscono preventivamente il mandato e la relativa durata. Il mandato è sottoposto all'Ufficio di Presidenza per l'approvazione, e la sua decisione è sottoposta alla ratifica dall'Assemblea⁷.

¹ V. Risoluzione 1115 (1997) modificata, p. 146 in appendice.

² Le relazioni o i pareri in preparazione sono quelli non ancora discussi dall'Assemblea o dalla Commissione permanente.

³ V. il Codice di condotta dei relatori dell'Assemblea parlamentare, p. 120 in appendice.

⁴ V. precedente art. 25.

⁵ V. anche precedente art. 33.2.

⁶ I pareri divergenti sono inclusi nella relazione nella forma prescritta all'art. 50.4, quale è stata approvata dalla Commissione nell'adottare la relazione. Il testo, redatto in una delle due lingue ufficiali dell'Assemblea e lungo non più di 500 parole, è depositato dal membro della Commissione che durante la riunione ha espresso il proprio parere divergente, entro 48 ore dalla conclusione della riunione stessa. Un parere divergente non può essere incluso nel parere di una Commissione. Nella seduta dell'Assemblea del 1° aprile 2003, il Presidente dell'Assemblea ha indicato che "l'articolo [50.4] è da interpretare nel senso che i pareri divergenti vanno depositati insieme alla relazione cui si riferiscono e come parte di essa".

⁷ Alla data del 1° ottobre 2016 erano in carica dieci relatori generali: il relatore generale sull'abolizione della pena di morte, il relatore generale sull'infanzia, il relatore generale sui poteri locali e regionali, il relatore generale sulla cessazione della detenzione dei minori migranti, il relatore generale sulla valutazione dell'impatto della scienza e della tecnologia, il relatore generale sulla libertà dei mezzi di comunicazione e la sicurezza dei giornalisti, il relatore generale sulla violenza contro le donne, il relatore generale sui diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, il relatore generale contro il razzismo e l'intolleranza e il relatore generale sul bilancio e il programma intergovernativo.

Capo XI

PROCEDURE ECCEZIONALI

Articolo 51

Procedura d'urgenza in Assemblea¹

51.1. Su richiesta del Comitato dei Ministri, della Commissione interessata, di almeno un gruppo politico o di almeno venti rappresentanti o supplenti, si può tenere un dibattito su una questione non iscritta al progetto di ordine del giorno quale approvato dall'Ufficio di Presidenza.

51.2. La richiesta di procedura d'urgenza è indirizzata al Presidente dell'Assemblea in tempo utile prima dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza che precede l'apertura della parte di sessione. Il Presidente la sottopone all'Ufficio di Presidenza, che fa una proposta all'Assemblea².

51.3. Su una richiesta di procedura d'urgenza possono parlare soltanto un oratore a favore, un oratore contro, il presidente della Commissione interessata e un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza, che parla a nome di quest'ultimo.

51.4. L'adozione della procedura d'urgenza richiede la maggioranza dei due terzi dei voti espressi³. Se la procedura d'urgenza è adottata, l'Assemblea fissa la data del dibattito e assegna il punto a una Commissione dell'Assemblea per la relazione e, se del caso, a una o più Commissioni per il parere.

Articolo 52

Procedura d'urgenza in Commissione permanente

52.1. Su richiesta del Comitato dei Ministri, di una Commissione dell'Assemblea o di almeno dieci rappresentanti o supplenti, si può tenere un dibattito su una questione non iscritta al progetto di ordine del giorno della Commissione permanente.

52.2. La richiesta di procedura d'urgenza è indirizzata al Presidente dell'Assemblea non più tardi di una settimana prima della riunione della Commissione permanente.

52.3. La richiesta è esaminata dall'Ufficio di Presidenza tenendo conto degli altri punti già iscritti al progetto di ordine del giorno della Commissione permanente.

52.4. Se la richiesta è approvata dall'Ufficio di Presidenza, questo deve, con riserva di ratifica da parte della Commissione permanente:

- assegnare la questione a una Commissione dell'Assemblea per la relazione;
- iscrivere la questione al progetto di ordine del giorno della Commissione permanente.

52.5. La Commissione permanente decide sulla procedura d'urgenza come primo punto dell'ordine del giorno. Possono parlare soltanto un oratore a favore, un oratore contro, il presidente della Commissione interessata e un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza, che parla a nome di quest'ultimo.

52.6. La ratifica della procedura d'urgenza richiede la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

¹ Il 27 giugno 1994, l'Assemblea ha preso nota delle proposte dell'Ufficio di Presidenza relative alla procedura d'urgenza (Doc. 7080, punto XXII): "In base alla loro presentazione, l'Ufficio di Presidenza esamina le richieste di procedura d'urgenza, tenendo debitamente conto dei lavori previsti fino alla fine della parte di sessione. Il Presidente (o un altro membro dell'Ufficio di Presidenza) presenta la raccomandazione dell'Ufficio di Presidenza all'Assemblea nella sua seduta successiva, in cui essa si pronuncia sulle richieste, in applicazione degli articoli 51.3 e 51.4, e fissa la data e l'ora del dibattito o dei dibattiti. Una Commissione non può presentare, di norma, più di una domanda di procedura di urgenza in una parte di sessione". L'Ufficio di Presidenza ha anche specificato che non bisognerebbe escludere completamente la possibilità per una Commissione di presentare più di una richiesta, se gli eventi lo giustificano e se la richiesta è presentata dalla Commissione all'unanimità. V. anche art. 27.4.

² Il 5 ottobre 2007, l'Ufficio di Presidenza ha approvato i criteri di selezione delle richieste di dibattito secondo la procedura d'urgenza (CM/Bur (2007) 73).

³ Soltanto i voti "a favore" e "contrario" entrano nel computo dei suffragi espressi (art. 40.4).

Articolo 53

Dibattiti su temi di attualità

53.1. Nel corso di una parte di sessione, l'Assemblea può tenere soltanto un dibattito su un tema di attualità in una materia che non figuri nel progetto di ordine del giorno approvato dall'Ufficio di Presidenza e per la quale l'Assemblea non abbia deciso la procedura d'urgenza.

53.2. La richiesta di un dibattito di attualità è indirizzata al Presidente dell'Assemblea da almeno venti rappresentanti o supplenti, da un gruppo politico, da una delegazione nazionale o da una Commissione. Essa deve essere presentata per iscritto in tempo utile per l'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza prima dell'apertura della parte di sessione.

53.3. La possibile scelta tra diverse richieste è operata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, che può anche decidere di non accettarne alcuna. La decisione finale deve essere approvata dall'Assemblea.

53.4. I dibattiti di attualità non possono superare la durata di un'ora e mezza. Essi sono aperti da uno dei proponenti, designato dall'Ufficio di Presidenza. Il tempo a sua disposizione è di dieci minuti, mentre il tempo di parola degli altri oratori è pari a quattro minuti.

53.5. Alla fine di un dibattito su un tema di attualità, l'Assemblea non è chiamata a votare, ma l'Ufficio di Presidenza può successivamente proporre che la materia sia assegnata per la relazione alla Commissione competente.

53.6. Gli articoli da 53.1 a 53.5 si applicano, *mutatis mutandis*, ai dibattiti di attualità richiesti in Commissione permanente.

Articolo 54

Procedura di destituzione del Presidente e dei Vicepresidenti dell'Assemblea parlamentare

54.1. L'Assemblea può porre termine alle funzioni del Presidente dell'Assemblea parlamentare o di un Vicepresidente dell'Assemblea ove questi non goda più della fiducia dell'Assemblea, o perché non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni, o perché colpevole di scorrettezza grave per aver gravemente o reiteratamente violato le disposizioni del Codice di condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare.

Una proposta di destituzione riguardante la stessa persona e fondata sulle stesse ragioni può essere presentata una sola volta nel corso di una sessione ordinaria dell'Assemblea.

54.2. Una proposta di destituzione è presentata in entrambe le lingue ufficiali e firmata da almeno un decimo dei membri (rappresentanti e supplenti) che compongono l'Assemblea, appartenenti ad almeno tre gruppi politici e a dieci delegazioni nazionali.

La proposta di destituzione è pubblicata come documento ufficiale entro il termine di ventiquattro ore lavorative, trasmessa al membro interessato e deferita alla Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali, che formula un parere sulla sua ammissibilità. La Commissione sente il membro interessato; l'assenza di un membro debitamente convocato alla riunione non costituisce motivo tale da differire la decisione della Commissione. Il parere della Commissione è approvato entro ventiquattro ore dal deferimento, se questo interviene nel corso di una parte di sessione dell'Assemblea oppure nella riunione immediatamente successiva al deferimento. La proposta di destituzione è posta in votazione in Assemblea entro ventiquattro ore dall'approvazione del parere della Commissione se questa interviene nel corso di una parte di sessione dell'Assemblea, oppure all'inizio della parte di sessione immediatamente successiva all'approvazione del parere della Commissione.

54.3. Una proposta di destituzione presentata in entrambe le lingue ufficiali può essere firmata anche da almeno un quinto dei membri (rappresentanti e supplenti) che compongono l'Assemblea, appartenenti ad almeno tre gruppi politici e a quindici delegazioni nazionali.

La proposta di destituzione è pubblicata come documento ufficiale entro il termine di ventiquattro ore lavorative e trasmessa al membro interessato. Essa è posta in votazione in Assemblea entro ventiquattro ore dalla sua pubblicazione, se questa interviene nel corso di una parte di sessione dell'Assemblea, oppure

all'inizio della parte di sessione immediatamente successiva alla sua pubblicazione.

54.4. Dopo la pubblicazione della proposta di destituzione, e fin quando non sia stata presa la decisione finale sulla proposta stessa, il Presidente o Vicepresidente cessa di presiedere le riunioni dell'Assemblea.

54.5. Non si applicano le disposizioni degli articoli 27.5 (modifica dell'ordine del giorno), 33 (dibattito ed esame dei testi), 34 (emendamenti e subemendamenti) e 37 (mozioni di procedura).

54.6. Nel corso della discussione possono essere sentiti soltanto il primo firmatario della proposta, il presidente della Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali o un rappresentante designato dalla Commissione, il presidente di ciascun gruppo politico o un rappresentante designato dal gruppo e il membro cui si riferisce la procedura.

54.7. L'Assemblea decide mediante procedimento elettronico, conformemente alle condizioni fissate all'art. 42.3 per il numero legale e alla maggioranza di due terzi dei voti espressi.

54.8. Le dimissioni volontarie del membro interessato dal proprio mandato interrompono la procedura.

54.9. La destituzione del Presidente o del Vicepresidente dell'Assemblea prende effetto subito dopo l'annuncio dell'adozione della proposta.

54.10. Un Presidente dell'Assemblea parlamentare destituito non può avvalersi delle disposizioni dell'art. 20.3. Non è rieleggibile alla carica di Presidente né eleggibile alle cariche di Vicepresidente dell'Assemblea o di presidente o vicepresidente di Commissione. Non può fregiarsi del titolo di Presidente onorario dell'Assemblea parlamentare. A un Presidente o Vicepresidente dell'Assemblea destituito non può essere conferito il titolo di associato onorario dell'Assemblea parlamentare.

Articolo 55

Procedura di destituzione dei presidenti e vicepresidenti di Commissione

55.1. Una Commissione può porre termine alle funzioni del suo presidente o di un suo vicepresidente, su richiesta di un terzo dei membri titolari della Commissione appartenenti ad almeno tre gruppi politici e a cinque delegazioni nazionali, ove questi non goda più della fiducia della Commissione, o perché non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni, o perché colpevole di scorrettezza grave per aver gravemente o reiteratamente violato le disposizioni del Codice di condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare.

Una proposta di destituzione riguardante la stessa persona e fondata sulle stesse ragioni può essere presentata una sola volta nel corso di una sessione ordinaria dell'Assemblea.

55.2. La proposta di destituzione è inviata ai membri della Commissione almeno una settimana prima della data della riunione al cui ordine del giorno i firmatari avevano richiesto che fosse iscritta.

55.3. Dopo che la proposta di destituzione è stata distribuita e fin quando non sia stata presa la decisione finale su di essa, il presidente o vicepresidente della Commissione cessa di presiederne le riunioni.

55.4. La destituzione è proclamata dalla Commissione alle condizioni fissate all'art. 47.3 per il numero legale e alla maggioranza di due terzi dei voti espressi. Essa ha effetto immediato. Non si applica l'art. 47.2 sullo scrutinio segreto.

55.5. Le dimissioni volontarie del presidente o vicepresidente interessato dal proprio mandato interrompono la procedura.

55.6. Un presidente o vicepresidente di Commissione destituito non è eleggibile né rieleggibile alla carica di presidente o vicepresidente di una Commissione. Non gli può essere conferito il titolo di associato onorario dell'Assemblea parlamentare.

Capo XII DICHIARAZIONI SCRITTE

Articolo 56

Dichiarazioni scritte

56.1. Possono essere presentate dichiarazioni scritte di non più di 200 parole vertenti su materie che rientrino nelle competenze del Consiglio d'Europa, a condizione che siano state firmate da almeno venti rappresentanti o supplenti di quattro delegazioni nazionali e due gruppi politici. Esse sono rese pubbliche, a meno che il Presidente non le giudichi inammissibili secondo i criteri definiti al comma 2 qui di seguito. Le dichiarazioni scritte non sono né assegnate a una Commissione né discusse in Assemblea.

56.2. Le dichiarazioni scritte non possono contenere propaganda a fini commerciali o a favore di persone o associazioni le cui idee o attività siano incompatibili con i principi del Consiglio d'Europa. Parimenti, non possono contenere espressioni razziste, xenofobe o intolleranti, né termini che costituiscano un affronto alla dignità umana.

56.3. Qualunque rappresentante o supplente può aggiungere la propria firma a una dichiarazione scritta fino alla chiusura della parte di sessione successiva, dopodiché non possono essere aggiunte altre firme. La dichiarazione è nuovamente distribuita con l'indicazione dei nomi di tutti i membri che l'hanno firmata. Nessuna firma può essere ritirata.

Capo XIII

RELAZIONI TRA IL COMITATO DEI MINISTRI E L'ASSEMBLEA

Articolo 57

Accesso all'Assemblea e alle Commissioni¹

57.1. I membri del Comitato dei Ministri o qualunque altro Ministro del governo di uno Stato membro hanno diritto di accesso all'Assemblea e alle sue Commissioni. Qualora lo richiedano, essi possono ottenere la parola ma non possono votare.

57.2. Un Ministro può, alle stesse condizioni, farsi rappresentare da un proprio delegato alle riunioni di una Commissione dell'Assemblea, previo assenso di quella stessa Commissione².

Articolo 58

Comitato misto³

58.1. Il Comitato misto è formato da un rappresentante per ciascun governo membro e da un numero corrispondente di rappresentanti dell'Assemblea⁴, fra cui il Presidente di quest'ultima. Per la discussione su un argomento specifico, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e il Comitato dei Ministri possono concordare la costituzione di un gruppo di lavoro misto.

58.2. Il Presidente dell'Assemblea presiede il Comitato misto. I rappresentanti dell'Assemblea presenti nel Comitato misto sono:

- i membri dell'Ufficio di Presidenza;
- un rappresentante per ciascuna delegazione parlamentare di Stato membro non rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.

¹ In un parere del 10 gennaio 1957, Doc. 613, la Commissione Regolamento e immunità ha dato una interpretazione restrittiva di quest'articolo riguardo l'accesso all'Assemblea. L'applicazione del comma 1 non può quindi essere estesa a persona che non faccia parte del governo. Tale parere è stato approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 gennaio 1957 (V. 36ª seduta dell'8ª sessione).

² V. anche la decisione della Commissione permanente del 25 novembre 1987 riguardo l'accesso dei rappresentanti governativi alle Commissioni, p. 286 in appendice, e l'art. 27 dello Statuto del Consiglio d'Europa.

³ V. Risoluzione statutaria adottata dal Comitato dei Ministri nel maggio 1951.

⁴ Il 6 dicembre 1963, il Comitato dei Ministri ha dato il proprio accordo affinché il Comitato misto fosse formato da un rappresentante per ciascun governo di Stato membro (attualmente quarantasette) e da un pari numero di rappresentanti dell'Assemblea (V. Doc. 1684 e Doc. 2016).

58.3. Se un Vicepresidente dell'Assemblea non può partecipare a una riunione del Comitato misto, la delegazione interessata può nominare un altro membro.

58.4. Il Presidente dell'Assemblea può, in funzione dell'ordine del giorno del Comitato misto, cooptare dei membri, in particolare dei relatori.

Articolo 59

Relazioni del Comitato dei Ministri

59. Le relazioni del Comitato dei Ministri sulle sue attività, trasmesse ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, sono presentate e discusse in Assemblea¹.

Articolo 60

Richieste di parere o riesame da parte del Comitato dei Ministri

60. Le richieste di parere o riesame avanzate dal Comitato dei Ministri sono discusse in Assemblea; alla fine del dibattito, l'Assemblea vota su un parere o su una nuova raccomandazione al Comitato dei Ministri.

Articolo 61

Interrogazioni al Comitato dei Ministri

61.1. Rappresentanti e i supplenti possono rivolgere in qualunque momento al Comitato dei Ministri, o al suo Presidente, interrogazioni scritte su questioni di competenza del Comitato dei Ministri. Il Presidente dell'Assemblea decide dell'ammissibilità di tali interrogazioni e le trasmette al Comitato dei Ministri.

62.2. Dopo la presentazione all'Assemblea del Rapporto di attività del Comitato dei Ministri, i rappresentanti e i supplenti possono rivolgere interrogazioni orali al Presidente del Comitato dei Ministri per ricevere una risposta orale. Ciò avviene con il consenso del Presidente del Comitato dei Ministri.

I rappresentanti e i supplenti possono anche rivolgere interrogazioni scritte. Queste devono essere presentate almeno una settimana prima dell'apertura della parte di sessione. Il Presidente del Comitato dei Ministri risponde alle interrogazioni oralmente o per iscritto.

Le risposte sia orali sia scritte sono pubblicate.

Il Presidente dell'Assemblea decide dell'ammissibilità di tali interrogazioni.

Rappresentanti e supplenti non possono presentare più di un'interrogazione orale o scritta al Presidente del Comitato dei Ministri per ciascuna parte di sessione.

Al presente articolo si applicano le linee guida per le interrogazioni agli oratori invitati³.

Capo XIV INVITATI SPECIALI, OSSERVATORI, PARTNER PER LA DEMOCRAZIA³ E ALTRI INVITATI

Articolo 62

Invitati speciali

¹ Il Comitato dei Ministri prepara un "rapporto statutario" consultabile sul sito web del Consiglio d'Europa (www.coe.int). In ogni parte di sessione, il Presidente in carica del Comitato dei Ministri presenta all'Assemblea una comunicazione sulle attività del Comitato dei Ministri – il Rapporto della presidenza – e interviene dinanzi all'Assemblea. Tali testi sono accessibili nella serie di documenti CM/AS ... del Consiglio dei Ministri. L'intervento è altresì riprodotto nel resoconto dei lavori dell'Assemblea.

² V. le linee guida riguardanti le domande agli oratori invitati, p. 106 in appendice.

³ V. anche la Direttiva n. 316 (1971) sugli interventi degli oratori invitati in plenaria, p. 104 in appendice.

62.1. L'Ufficio di Presidenza può concedere lo status di invitato speciale ai Parlamenti nazionali di Stati europei non membri che abbiano presentato una richiesta di adesione al Consiglio d'Europa.

62.2. Qualunque richiesta formale dello status di invitato speciale è indirizzata al Presidente dell'Assemblea parlamentare dal Presidente del Parlamento interessato.

62.3. Se l'Ufficio di Presidenza, consultata la Commissione Affari politici e democrazia, esprime parere favorevole a tale richiesta, il Presidente dell'Assemblea parlamentare invita il Parlamento interessato ad assumere lo status di invitato speciale.

62.4. Il numero dei membri della delegazione di un invitato speciale, che non può essere superiore a diciotto, è pari (senza supplenti) al numero di seggi che sarebbe verosimilmente attribuito se l'invitato speciale dovesse divenire membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa. Tale numero è stabilito dall'Ufficio di Presidenza, su proposta della Commissione Affari politici e democrazia.

62.5. Nella misura in cui le dimensioni della delegazione lo consentano, un Parlamento con lo status di invitato speciale ne nomina i componenti in modo da garantire un'equa rappresentanza dei partiti o gruppi politici di quel Parlamento.

62.6. I documenti relativi ai poteri dei membri delle delegazioni di invitati speciali sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea parlamentare possibilmente almeno una settimana prima dell'apertura della sessione. Detti poteri sono sottoposti all'Assemblea parlamentare per la ratifica contemporaneamente a quelli dei rappresentanti e supplenti¹. Le eventuali contestazioni dei poteri dei membri delle delegazioni di invitati speciali devono essere motivate e fondate sulle disposizioni di cui al precedente comma 1. I poteri contestati sono rinviati senza discussione a una riunione congiunta della Commissione Affari politici e democrazia e della Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali, presieduta dal Presidente di quest'ultima Commissione. Dette Commissioni riferiscono all'Ufficio di Presidenza nel più breve tempo possibile.

62.7. I membri delle delegazioni di invitati speciali possono sedere in Assemblea senza diritto di voto. Hanno il diritto di prendere la parola con l'autorizzazione del Presidente dell'Assemblea².

62.8. I membri delle delegazioni di invitati speciali possono assistere alle riunioni delle Commissioni in virtù dell'art. 48.5. Possono sottoporre al presidente della Commissione proposte riguardanti il progetto di ordine del giorno delle riunioni di Commissione e proposte di emendamento ai progetti di testi in esame. Il presidente della Commissione decide se dare seguito alle stesse. Possono firmare proposte di risoluzione e raccomandazione e dichiarazioni scritte. Tuttavia, non ne viene tenuto conto ai fini del computo delle firme necessarie. I membri delle delegazioni di invitati speciali possono partecipare ai lavori dei gruppi politici secondo le modalità stabilite dagli stessi.

62.9. La Commissione Affari politici e democrazia, o almeno venti membri, possono presentare al Presidente una richiesta di sospensione o di ritiro dello status di invitato speciale. Il Presidente informa immediatamente l'Ufficio di Presidenza di tale richiesta. Se la richiesta non è stata presentata dalla Commissione Affari politici e democrazia, il Presidente chiede d'urgenza il parere di tale Commissione, che lo trasmette all'Ufficio di Presidenza.

62.10. I membri dell'Ufficio di Presidenza sono informati dell'esame di tale questione almeno due settimane prima della riunione dell'Ufficio di Presidenza in cui detto esame avrà luogo. La decisione dell'Ufficio di Presidenza è presa alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

62.11. In caso di ritiro dello status di invitato speciale, il Parlamento interessato deve presentare una nuova richiesta formale qualora desideri assumere nuovamente tale status. La sospensione dello status di invitato speciale può invece essere revocata con decisione dell'Ufficio di Presidenza presa alla maggioranza dei due terzi, qualora questo ritenga non sussistere più le condizioni che hanno determinato la sospensione.

¹ Il 28 febbraio 1994, l'Ufficio di Presidenza ha approvato un parere della Commissione Regolamento e immunità sulla durata del mandato degli invitati speciali, secondo il quale l'art. 25 dello Statuto del Consiglio d'Europa si applica per analogia agli invitati speciali (V. Rapporto di attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione permanente, Doc. 7038).

² V. anche art. 35.

Articolo 63

Osservatori¹

63.1. L'Assemblea può, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, concedere lo status di osservatore ai Parlamenti nazionali degli Stati non membri del Consiglio di Europa che soddisfacciano le condizioni stabilite al comma 1 della Risoluzione statutaria (93) 26 del Comitato dei Ministri sullo status di osservatore². Tutte le richieste di status di osservatore sono assegnate alla Commissione Affari politici e democrazia per la relazione e alle altre Commissioni competenti per il parere.

63.2. L'Assemblea specifica il numero dei membri delle delegazioni di osservatori³. I Parlamenti interessati non sono tenuti a presentare i poteri al Presidente dell'Assemblea. Tuttavia, devono presentare al Presidente dell'Assemblea, almeno una settimana prima dell'apertura della sessione ordinaria, una lista dei membri designati per l'intera durata della sessione. Nella misura in cui il numero dei loro membri lo consenta, le delegazioni sono composte in modo da garantire un'equa rappresentanza dei partiti o gruppi politici presenti all'interno del loro Parlamento e da includere una percentuale del sesso sottorappresentato almeno pari a quella che vi è nel loro Parlamento, e comunque un rappresentante di ciascun sesso⁴.

63.3. I membri di queste delegazioni possono sedere in Assemblea senza diritto di voto. Hanno il diritto di prendere la parola con l'autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

63.4. I membri delle delegazioni di osservatori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni in virtù dell'art. 48.5. Possono sottoporre al presidente della Commissione proposte riguardanti il progetto di ordine del giorno delle riunioni di Commissione e proposte di emendamento ai progetti di testi in esame. Il presidente della Commissione decide se dare seguito alle stesse. Possono firmare proposte di risoluzione e raccomandazione e dichiarazioni scritte. Tuttavia, non ne viene tenuto conto ai fini del computo delle firme necessarie. I membri delle delegazioni di osservatori possono partecipare ai lavori dei gruppi politici secondo le modalità stabilite dagli stessi.

63.5. Il Presidente dell'Assemblea può invitare rappresentanti di Parlamenti di altri Stati non membri ad assistere a un dibattito dell'Assemblea.

Articolo 64

Partner per la democrazia

64.1. L'Assemblea può concedere lo status di partner per la democrazia ai Parlamenti nazionali degli Stati non membri del Consiglio d'Europa delle regioni limitrofe che ottemperano alle condizioni di cui all'art. 64.2 e a qualsiasi specifica condizione posta dall'Assemblea.

64.2. Tutte le richieste formali di concessione dello status di partner per la democrazia sono indirizzate al Presidente dell'Assemblea parlamentare dal Presidente del Parlamento interessato. La richiesta contiene i seguenti elementi:

- l'esplicito riferimento all'aspirazione di detto Parlamento a far propri i valori del Consiglio d'Europa, che sono la democrazia pluralista e basata sulla parità di genere, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- l'impegno ad agire per abolire la pena di morte e a esortare le autorità competenti a introdurre una moratoria sulle esecuzioni;
- una dichiarazione dell'intenzione del Parlamento di avvalersi, nel proprio lavoro istituzionale e legislativo, dell'esperienza dell'Assemblea, nonché della competenza della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia);

¹ V. anche il Regolamento speciale che disciplina le relazioni con le assemblee parlamentari e interparlamentari di Stati non membri, p. 222 in appendice.

² Con decisione del 23 settembre 1996, l'Assemblea ha deciso di non limitare più lo status di osservatore ai Parlamenti degli Stati non membri europei (Doc. 7633). Per il testo della Risoluzione statutaria (93) 26 del Comitato dei Ministri, cfr. il volume "Statuto del Consiglio d'Europa", p. 52. V. anche i criteri per l'attribuzione dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa approvati dal Comitato dei Ministri (CM/Inf (99) 50).

³ Canada: 6 rappresentanti e 6 supplenti; Israele: 3 rappresentanti e 3 supplenti; Messico: 6 rappresentanti e 6 supplenti. V. Risoluzione 1125 (1997) e Risoluzione 1203 (1999) emendate dalla Risoluzione 1584 (2007).

⁴ Per un altro criterio da tener presente v. comma 4 (ii) della Risoluzione 1203 (1999).

- l'impegno a organizzare elezioni libere ed eque nel rispetto delle pertinenti norme internazionali;
- l'impegno a incoraggiare la partecipazione equilibrata di donne e uomini alla vita pubblica e politica;
- l'impegno a esortare le autorità competenti a divenire parti alle pertinenti convenzioni e accordi parziali del Consiglio d'Europa aperti alla firma e alla ratifica da parte di Stati non membri, in particolare quelli in materia di diritti umani, stato di diritto e democrazia;
- l'obbligo di informare regolarmente l'Assemblea sui progressi compiuti nell'attuazione dei principi del Consiglio d'Europa.

64.3. L'Assemblea precisa il numero dei componenti delle delegazioni dei partner per la democrazia¹.

64.4. Un Parlamento avente lo status di partner per la democrazia trasmette al Presidente dell'Assemblea parlamentare, almeno una settimana prima dell'apertura della sessione, la lista dei componenti della delegazione nominati per l'intera durata della sessione. Nei limiti numerici previsti, la delegazione è composta in modo da garantire un'equa rappresentanza dei partiti o gruppi politici presenti in quel Parlamento e da includere una percentuale del sesso sottorappresentato almeno pari a quella che vi è in quel Parlamento, e comunque almeno un rappresentante di ciascun sesso.

64.5. I membri delle delegazioni aventi lo status di partner per la democrazia possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. Hanno diritto a prendere la parola se autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

64.6. I membri delle delegazioni aventi lo status di partner per la democrazia possono partecipare alle riunioni delle Commissioni in virtù dell'art. 48.5. Possono sottoporre al presidente della Commissione proposte riguardanti il progetto di ordine del giorno delle sedute della Commissione e proposte di emendamento ai progetti di testi in esame. Il presidente della Commissione decide se dare seguito alle stesse. Possono firmare proposte di risoluzione e raccomandazione (ad eccezione di quelle di cui agli articoli 9.2 e 70) e dichiarazioni scritte. Tuttavia, non ne viene tenuto conto ai fini del computo delle firme necessarie. I membri di tali delegazioni possono partecipare al lavoro dei gruppi politici secondo le modalità stabilite dagli stessi.

64.7. La decisione di concedere, sospendere o ritirare lo status di partner per la democrazia è presa con risoluzione dell'Assemblea a seguito di una relazione della Commissione Affari politici e democrazia, sentito il parere della Commissione Affari giuridici e diritti umani e della Commissione Parità e non discriminazione, nonché, se del caso, di qualsiasi altra Commissione competente dell'Assemblea. Queste Commissioni esaminano, nell'ambito delle loro competenze, i progressi compiuti dai Parlamenti interessati nell'assolvimento degli impegni assunti al momento della richiesta di tale status.

Articolo 65

Rappresentanti di organizzazioni nazionali o internazionali

65. L'Assemblea può, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, invitare organizzazioni nazionali o internazionali a presentare relazioni o comunicazioni.

Articolo 66

Cooperazione con il Parlamento europeo²

66.1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, di comune accordo con l'organo competente del Parlamento europeo (Conferenza dei Presidenti) decide delle modalità della cooperazione tra le due istituzioni.

¹ Marocco: 6 rappresentanti e 6 supplenti; Consiglio nazionale palestinese: 3 rappresentanti e 3 supplenti; Kirghizistan: 3 rappresentanti e 3 supplenti. V. Risoluzione 1818 (2011) e Risoluzione 1984 (2014).

² V. l'accordo sul rafforzamento della cooperazione fra l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo, p. 234 in appendice.

66.2. Sulla base di tali modalità gli organi dell'Assemblea, segnatamente le Commissioni, possono cooperare con gli omologhi organi del Parlamento europeo nei campi di comune interesse.

Capo XV PETIZIONI

Articolo 67

Petizioni all'Assemblea

67.1. Le petizioni sono indirizzate al Presidente.

67.2. Esse devono:

- a. recare il nome e l'indirizzo di ciascun firmatario, la cui firma deve essere autenticata in conformità con la legislazione interna dello Stato di residenza;
- b. riguardare materie di competenza del Consiglio d'Europa.

67.3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea esamina l'ammissibilità delle petizioni¹, consultando se necessario le Commissioni competenti².

67.4. Una petizione dichiarata ammissibile è trasmessa per l'esame dall'Ufficio di Presidenza alle Commissioni competenti.

67.5. Terminato l'esame di una petizione, la Commissione trasmette le sue conclusioni e raccomandazioni all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che decide dei seguiti da dare.

¹ Ai sensi della Direttiva n. 342 del 22 gennaio 1974, l'Assemblea:

“incarica l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea di determinare, nel vagliare l'ammissibilità di una petizione, se una petizione identica non sia già stata sottoposta all'Assemblea o ad altra istanza parlamentare europea, nel qual caso l'assegnazione a una Commissione potrà essere negata o rinviata;

incarica inoltre l'Ufficio di Presidenza, qualora l'oggetto essenziale di una petizione sollevi una questione inerente ai diritti umani quali definiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di trasmettere detta petizione alla sua Commissione Affari giuridici e diritti umani; questa, prima di esaminare la petizione nel merito e previa consultazione dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio d'Europa, verificherà l'esistenza di un legittimo interesse dell'Assemblea in materia, tenendo conto della procedura di controllo istituita dalla Convenzione.

Incarica il Segretario generale dell'Assemblea:

a. di registrare ogni petizione inoltrata all'Ufficio di Presidenza ai fini della decisione sulla sua ammissibilità, dopo aver proceduto ad un esame preliminare volto a stabilire in particolare se, sul piano formale, la petizione sia conforme alle disposizioni del Regolamento applicabili in materia;

b. di notificare all'autore o al primo firmatario di una petizione esaminata dall'Ufficio di Presidenza l'esito dell'esame di ammissibilità e, se del caso, il suo deferimento a una Commissione”.

² Il 13 marzo 2001, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea ha adottato i seguenti criteri interpretativi dei concetti di 'registrazione' e di 'ammissibilità' delle petizioni (cfr. Addendum al Doc. 9036):

“Per essere dichiarata ammissibile la petizione deve:

- avere un oggetto rientrante nella competenza del Consiglio d'Europa (cfr. precedente comma 5);

- vertere su una questione o un reclamo che richieda provvedimenti correttivi di carattere generale, piuttosto che sanare un torto particolare (comma 5);

- rappresentare per l'Assemblea un interesse legittimo negli ambiti di sua competenza (comma 6).

Essa è dichiarata inammissibile dall'Ufficio di Presidenza se:

- la questione oggetto della petizione è all'esame dei competenti tribunali nazionali (*sub judice*) (comma 10);

- l'oggetto della petizione è all'esame del Parlamento nazionale interessato (comma 10);

- l'autore della petizione può esaurire le vie di ricorso interne e adire poi la Corte europea dei diritti dell'uomo (comma 7);

- la questione oggetto della petizione è all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo, o ha già dato luogo a una decisione di merito della Corte di non violazione della CEDU (comma 7).

Laddove identica petizione sia già stata presentata all'Assemblea o ad altra istanza parlamentare europea, l'Ufficio di Presidenza può rinviare l'assegnazione della nuova petizione a una Commissione dell'Assemblea o decidere di non assegnarla (comma 6.i)”.

Capo XVI

SEGRETARIATO DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE

Articolo 68

Segretariato dell'Assemblea parlamentare

68.1. Il Segretariato dell'Assemblea parlamentare è diretto dal Segretario generale dell'Assemblea, che è da questa eletto¹. È assistito dal personale amministrativo necessario allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea².

68.2. Il Segretario generale dell'Assemblea esercita le proprie funzioni sotto l'autorità dell'Assemblea e risponde e rende conto al suo Ufficio di Presidenza.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 69

Autorizzazione a procedere nei confronti di rappresentanti e supplenti³

69.1. I membri dell'Assemblea godono delle prerogative e delle immunità previste dall'Accordo generale sulle prerogative e immunità del Consiglio d'Europa (del 2 settembre 1949) e dal Protocollo aggiuntivo (del 6 novembre 1952). Tali immunità sono accordate per mantenere l'integrità dell'Assemblea e tutelare l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio del mandato europeo.

69.2. Le richieste indirizzate al Presidente dall'autorità competente di uno Stato membro per richiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti di un rappresentante o un supplente dell'Assemblea, la cui immunità è garantita dall'art. 15 dell'Accordo generale, sono comunicate in plenaria o in Commissione permanente e quindi deferite alla Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali.

69.3. La Commissione esamina immediatamente la richiesta. Può emettere un parere sulla competenza dell'autorità che ha presentato la richiesta e sull'ammissibilità formale della stessa. La Commissione non procede ad alcun esame nel merito del caso. In particolare, non si pronuncia in nessun caso sulla colpevolezza o non colpevolezza del parlamentare, né sull'opportunità o meno di sottoporlo a procedimento penale per le opinioni o gli atti a lui imputati. La Commissione, nel più breve termine possibile, ascolta il membro interessato dalla richiesta o altro membro dell'Assemblea in sua vece, che può anche depositare ogni documento ritenuto opportuno. La Commissione può chiedere alle autorità nazionali competenti di fornire informazioni e chiarimenti giudicati necessari ai fini della deliberazione sulla richiesta di autorizzazione. La relazione della Commissione si conclude con un progetto di risoluzione sulla concessione o sul diniego dell'autorizzazione a procedere. Non sono ammessi emendamenti a tale decisione.

69.4. La relazione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima giornata di seduta dell'Assemblea successiva alla sua presentazione. La discussione è limitata alle ragioni a favore o contro la concessione dell'autorizzazione a procedere. Se la richiesta di autorizzazione riguarda più capi di accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione separata.

69.5. Il Presidente comunica immediatamente la decisione dell'Assemblea all'autorità che ha presentato la richiesta.

¹ V. Relazione sulla revisione generale del Regolamento dell'Assemblea (Doc. 8361, comma 15). Per la procedura di elezione, vedi anche il Regolamento relativo alla nomina del Segretario generale, del Vicesegretario generale e del Segretario generale dell'Assemblea parlamentare, equiparato a Vicesegretario generale del Consiglio d'Europa (p. 176 e seguenti in appendice) e le disposizioni relative alla procedura di elezione da parte dell'Assemblea parlamentare (p. 160 in appendice).

² V. Statuto del Consiglio d'Europa, art. 37.b.

³ V. Statuto del Consiglio d'Europa, art. 40, e Accordo generale sulle prerogative e immunità, articoli da 13 a 15 e Protocollo aggiuntivo, articoli 3 e 5, volume "Statuto del Consiglio d'Europa".

69.6. Nel caso in cui un membro dell'Assemblea sia arrestato o privato della libertà di movimento in presunta violazione delle sue prerogative e immunità, il Presidente dell'Assemblea può, se del caso previa consultazione degli organi competenti dell'Assemblea, assumere un'iniziativa volta a riaffermare le prerogative e immunità del membro in questione. Un membro può indirizzare al Presidente una richiesta per difendere la propria immunità e le proprie prerogative. Su richiesta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza può, con riserva di approvazione dell'Assemblea, deferire la questione alla Commissione competente.

69.7 a. Nell'esaminare una richiesta di autorizzazione a procedere o di difesa dell'immunità riconosciuta a un membro dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, gli organi competenti dell'Assemblea interpretano l'art. 15.a dell'Accordo generale sulle prerogative e immunità del Consiglio d'Europa come segue. I rappresentanti e i supplenti dell'Assemblea sono tutelati da qualsiasi procedimento giudiziario o misura detentiva nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di membri dell'Assemblea o se in missione ufficiale per conto dell'Assemblea, sia all'interno che all'esterno del loro paese. Se non esercitano attività nel senso così definito e non sono in missione per conto dell'Assemblea, si applica il loro regime d'immunità nazionale nel loro paese.

69.7 b. L'espressione "nell'esercizio delle loro funzioni" abbraccia tutti i compiti ufficiali svolti dai rappresentanti e dai supplenti dell'Assemblea negli Stati membri in applicazione di una decisione presa da un organo competente dell'Assemblea e con l'accordo delle autorità nazionali competenti.

69.7 c. In caso di dubbio, è l'Ufficio di Presidenza a decidere se le attività dei membri dell'Assemblea rientrino nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 70

Revisione del Regolamento

70.1. Le proposte di risoluzione volte a modificare il Regolamento devono essere presentate da almeno venti rappresentanti o supplenti. Esse sono deferite alla Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali che riferisce su di esse secondo quanto previsto all'art. 50.

70.2. L'Ufficio di Presidenza può deferire alla Commissione Regolamento, immunità e affari istituzionali questioni di interpretazione o modifica del Regolamento.

70.3. L'esame della relazione della Commissione è posto all'ordine del giorno secondo le disposizioni dell'art. 27.